



agli atti. atti (**ALLEGATO N. 1 – Copia Documento d'Identità**),

convergono a quanto di seguito riportato:

## PREMESSO

-	Che con Deliberazione ..... n. ....../....., a conoscenza delle parti,
	l'Azienda S.L. di Viterbo, ha indetto Procedura aperta telematica in ambito
	comunitario, per l'affidamento in Concessione del servizio di distribuzione
	automatica di bevande, calde e fredde, prodotti alimentari preconfezionati,
	dolci e salati nonché di oggetti e prodotti per l'igiene personale da svolgere
	mediante l'installazione, manutenzione, rifornimento e gestione di appositi
	distributori automatici presso le sedi (ospedaliere e territoriali) dell' Azienda
	S.L. di Viterbo, per una durata di anni 7 (sette), per un valore complessivo di
	concessione, stimato in € 5.166.000,00 – iva esclusa, di cui oneri di sicurezza
	pari ad € 25.830,00;

-	Che con la Deliberazione ..... n. ....../....., a conoscenza delle parti
	e da queste integralmente recepite, è stata aggiudicata alla/al
	<b>Società/R.T.I.....</b> , la Concessione del servizio di
	distribuzione automatica di bevande, calde e fredde, prodotti alimentari
	preconfezionati, dolci e salati nonché di oggetti e prodotti per l'igiene
	personale da svolgere mediante l'installazione, manutenzione, rifornimento e
	gestione di appositi distributori automatici presso le sedi (ospedaliere e
	territoriali) dell' Azienda S.L. di Viterbo, per una durata di anni 7 (sette), per
	un valore complessivo di concessione, pari a € ..... – iva esclusa
	<b>(ALLEGATO N° 2 – Copia Offerta Economica n..... del .....);</b>

-	Che le parti dichiarano che la Documentazione di Gara, conservata agli atti
	dell'Azienda S.L. di Viterbo (Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico,

Capitolato Speciale d’Oneri, Relazione Tecnica + **Allegato A** – *Fabbisogno e*  
*posizionamento, Allegato B* – *Elenco prodotti e prezzi di riferimento,*  
*Allegato C* – *Tempi di esecuzione e penali, Allegato D* – *DUVRI preliminare,*  
*Allegato E* – *Determinazione Regione Lazio 29/11/2024 n. G16085 e relativi*  
*allegati*), risulta loro noti e agli stessi fanno espresso riferimento,  
intendendosi integralmente recepiti nel presente contratto, anche se non  
totalmente allegati;

- |   |   |
|---|---|
| - | Che il Fornitore, ha presentato la documentazione necessaria ad integrare il  |
|   | contratto ed ha, altresì, ha fornito regolare cauzione definitiva a mezzo     |
|   | polizza fideiussoria n. .... del ..... contratta con                          |
|   | ....., con validità sino alla scadenza contrattuale ( <b><u>ALLEGATO</u></b>  |
|   | <b><u>N. 3</u></b> – <b>Copia Polizza n. ....del .....</b> ).                 |
| - | Per quanto non regolato dal presente atto, si rimanda alle disposizioni della |
|   | Documentazione di gara.   |

## TUTTO CIÒ PREMESSO

**Le parti convengono e stipulano quanto segue:**

## ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'appalto ha per oggetto l'affidamento in Concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande, calde e fredde, prodotti alimentari preconfezionati, dolci e salati nonché di oggetti e prodotti per l'igiene personale da svolgere mediante l'installazione, manutenzione, rifornimento e gestione di appositi distributori automatici presso le sedi (ospedaliere e territoriali) di questa ASL di Viterbo.

La Concessione comprende la disponibilità degli spazi individuati dalla ASL di Viterbo per la collocazione dei distributori e prevede le seguenti attività da

	parte del Concessionario:	
	1. fornitura, trasporto, installazione e messa in funzione dei distributori	
	nelle sedi cui sono destinati, all’inizio del servizio o, nel corso del	
	Contratto, quando richiesto dalla Azienda Sanitaria;	
	2. gestione, rifornimento, pulizia, assistenza, manutenzione ordinaria e	
	straordinaria dei distributori installati per tutta la durata del Contratto;	
	3. spostamento, disinstallazione, rimozione e ritiro dei distributori, al	
	termine del servizio o, nel corso del Contratto, quando richiesto dalla	
	Azienda Sanitaria e contestuale ripristino degli spazi;	
	4. monitoraggio del servizio mediante un sistema informatizzato.	
	I distributori automatici installati dovranno garantire l’erogazione delle	
	seguenti tipologie indicative di prodotti, rimandando integralmente per	
	l’individuazione dei singoli prodotti specifici alla Determinazione Regione	
	Lazio 29/11/2024 n. G16085.	
	✓ bevande calde: caffè espresso (varie tipologie), cappuccino, cioccolata,	
	latte e caffè;	
	✓ bevande fredde in lattina, tetrapak o bottiglie in PET: acqua minerale,	
	bibite analcoliche, succhi di frutta, thè;	
	✓ snack: patatine, salatini, snack dolci o salati, wafer, biscotti,	
	merendine;	
	✓ mini pasto;	
	✓ frutta e yogurt; centrifughe di frutta fresca;	
	✓ prodotti per l’igiene personale.	
	Il Servizio dovrà essere reso sotto la completa responsabilità del	
	Concessionario, che dovrà utilizzare i propri mezzi e il personale necessario	
		- Pag. 4 di 70 -

	all'esecuzione a regola d'arte del Contratto. Il Concessionario svolgerà il	
	servizio oggetto dell'appalto in autonomia organizzativa, fermo restando il	
	rispetto di quanto previsto dal Capitolato Tecnico, da intendersi quale	
	standard qualitativo minimo, assumendo totalmente il rischio d'impresa e	
	manlevando l'Azienda Sanitaria da qualsiasi responsabilità contrattuale ed	
	extracontrattuale nei confronti di terzi che potrebbero derivare dall'erogazione	
	del servizio in oggetto.	
	In particolare l'Aggiudicatario dovrà porre in atto tutte le misure atte ad	
	assicurare la continuità e la regolarità del servizio, adeguandosi alle eventuali	
	disposizioni della ASL/VT.	
	Per quanto non regolato dal presente articolo, si rimanda alle disposizioni	
	della Documentazione di gara.	
	<b><u>Servizi Migliorativi</u></b>	
	Per quanto concerne le migliorie che integrano le richieste del capitolato	
	tecnico si rimanda al punto 7) – Migliorie pag. .... della Relazione Tecnica,	
	a conoscenza delle parti anche se non materialmente allegata.	
	<b><u>ART. 2 IMPORTO DELLA CONCESSIONE</u></b>	
	L'importo settennale della concessione ammonta a € .....– iva esclusa.	
	<b>Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 189, comma 1, lettera a) del</b>	
	<b>Codice:</b> la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di	
	esecuzione, nei seguenti casi: in base a futuri imprevedibili incrementi delle	
	erogazioni, ovvero modifiche logistiche-strutturali-organizzative dei locali	
	ASL oggetto di iniziale installazione dei DA, attivazione di nuovi sedi incluse,	
	oltreché modifiche dei flussi regionali etc. che determinino aumenti o	
	comunque variazioni del bacino d'utenza ovvero in generale dei fruitori del	
		- Pag. 5 di 70 -

servizio; esigenze in virtù delle quali emergano necessità aggiuntive di DA.

La portata della modifica consentita non potrà superare il 50% del valore di aggiudicazione.

Durante il periodo contrattuale l’Affidatario dovrà garantire il rispetto dei livelli di servizio di cui al Capitolato Tecnico.

**EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO**

L'equilibrio economico finanziario come descritto agli artt. 177 e 192 del Codice appalti rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al precedente articolo. Il verificarsi di eventi o circostanze di forza maggiore e comunque fatti non riconducibili al concessionario o all'amministrazione contraente (a titolo esemplificativo: guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze, epidemie, terremoti, calamità naturali, incendi, inondazioni o simili eventi o circostanze) che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione, da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto, in conformità a quanto stabilito nel capitolato e alle disposizioni normative del Codice degli appalti di cui all'art. 192. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del Piano Economico-Finanziario, le Parti possono recedere dal contratto ai sensi dell'art. 192.

A seguito del riequilibrio economico-finanziario della Concessione, il Piano Economico-Finanziario originario sarà sostituito, anche in via temporanea, dalla versione aggiornata posta a base del riequilibrio e considerato nuovo allegato alla Concessione/Contratto.

### **ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO**

**Il presente contratto avrà la durata di anni 7 (sette).**

La durata del presente contratto decorrere dalla data della completa definitiva installazione dell'intero parco macchine presso le singole sedi della ASL di Viterbo.

#### **Avvio dell'esecuzione del contratto**

1. Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito **verbale** firmato anche dall'esecutore, nel quale sono indicati (laddove compatibile con la tipologia di prestazioni):

- a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante. Il verbale contiene altresì la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.

2. Quando, nei casi consentiti dall'articolo 17 del codice, è disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dal concessionario. Quando il DEC ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

La durata dei contratti di concessione non è prorogabile.

Vige condizione risolutiva nei casi di attivazione di gare aggregate, iniziative

	regionali e/o Convenzione Consip e/o quant'altro, aventi ad oggetto le	
	forniture di cui al presente appalto, senza che le ditte abbiano nulla a	
	pretendere, fatto salvo il pagamento delle spettanze per le prestazioni erogate.	
	<b><u>ART. 4 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)</u></b>	
	Il DEC, individuato con Deliberazione .... n. .... / ....., nella persona della	
	.....	
	Il D.E.C. provvede alle attività di direzione, coordinamento e controllo	
	tecnico-contabile nella fase esecutiva del Contratto, in modo da assicurarne la	
	regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni	
	contenute nei documenti contrattuali e alle condizioni offerte dal	
	Concessionario in sede Gara.	
	A titolo esemplificativo, il DEC provvede a:	
	<input type="checkbox"/> curare il rapporto operativo e di coordinamento con il Concessionario	
	e con il Referente della Ditta;	
	<input type="checkbox"/> gestire processi e redigere relativi atti per accertamento dei fatti	
	connessi con l'esecuzione del Contratto (es.: consegna o avvio del servizio,	
	contestazioni inerenti alle attività esecutive, ultimazione dell'esecuzione);	
	<input type="checkbox"/> verificare che l'installazione iniziale del parco macchine sia conforme	
	a quanto previsto dal Capitolato, dagli Allegati e dall'offerta presentata dal	
	Concessionario in sede di Gara;	
	<input type="checkbox"/> autorizzare o richiedere gli interventi per nuove installazioni,	
	spostamenti e sostituzioni dei distributori;	
	<input type="checkbox"/> autorizzare o richiedere interventi per la disinstallazione e il ritiro dei	
	distributori;	
	<input type="checkbox"/> verificare che la qualità, le caratteristiche e i prezzi dei prodotti in	
		- Pag. 8 di 70 -



	distribuzione siano conformi a quanto previsto dal Capitolato, dagli Allegati e	
	dall’offerta presentata dal Concessionario in sede di Gara;	
	<input type="checkbox"/> autorizzare o richiedere l’introduzione di prodotti aggiuntivi o la	
	sostituzione dei prodotti già distribuiti;	
	<input type="checkbox"/> verificare l’andamento dell’attività, eventualmente anche tramite	
	acquisizione di dati quantitativi, statistici e contabili, forniti o resi accessibili	
	dal Concessionario;	
	<input type="checkbox"/> concordare con il Referente della Ditta eventuali interventi correttivi	
	volti a mantenere o migliorare il livello qualitativo del servizio, nel rispetto	
	degli standard delineati dal Capitolato, dagli Allegati e dall’offerta presentata	
	dal Concessionario in sede di Gara;	
	<input type="checkbox"/> impartire al Concessionario disposizioni e/o istruzioni tramite ordini di	
	servizio volti a mantenere o migliorare l’efficienza delle attività previste, nel	
	rispetto degli standard delineati dal Capitolato, dagli Allegati e dall’offerta	
	presentata dal Concessionario in sede di Gara;	
	<input type="checkbox"/> verificare la regolarità nel pagamento delle rate di canone da parte del	
	Concessionario;	
	<input type="checkbox"/> proporre modifiche e varianti del Contratto, indicandone i motivi in	
	apposita relazione al R.U.P., nei casi e alle condizioni previste dall’art. 189 del	
	Codice e/o dagli atti di gara;	
	<input type="checkbox"/> rilevare eventuali ritardi, infrazioni, disservizi e inadempienze da parte	
	del Concessionario e dare avvio alla procedura per l’applicazione delle penali	
	da parte del R.U.P., nei casi e nei termini previsti dal Capitolato e relativi	
	Allegati;	
	<input type="checkbox"/> rilevare le eventuali inadempienze che possono comportare la	
		- Pag. 9 di 70 -

	risoluzione del Contratto, nei casi e nei termini previsti dal Capitolato e	
	relativi Allegati, e dare avvio alla conseguente procedura risolutiva,	
	relazionando al R.U.P., ai sensi dell'art. 190 del Codice.	
	<b><u>Verifica di conformità o di regolare esecuzione</u></b>	
	1. Il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) o suo assistente	
	(ADEC) o il RUP, al fine di accertare la regolare esecuzione del contratto,	
	svolge le attività di verifica di conformità dirette a certificare che le prestazioni	
	contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e	
	funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e	
	prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.	
	2. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati	
	risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro	
	e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici	
	necessari. La gestione del controllo contabile è effettuata mediante l'utilizzo di	
	strumenti elettronici specifici.	
	3. A seguito dell'attività di controllo l'ASL potrà emettere rapporti di	
	non conformità ai quali il concessionario dovrà rispondere attraverso	
	proposizione di immediate azioni risolutive e correttive, nella tempistica che	
	verrà definita a seconda della gravità della non conformità rilevata.	
	4. Qualora nel corso del rapporto sorgessero difficoltà operative derivanti	
	da cause di forza maggiore il Referente del concessionario e l'ASL Viterbo,	
	concorderanno la soluzione reputata più idonea per la funzionalità del servizio.	
	5. Il DEC predispone il certificato di conformità che viene controfirmato	
	dal RUP.	
	Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo si rimanda al	
		- Pag. 10 di 70 -

Capitolato Speciale d'oneri.

**ART. 5 REFERENTE DELLA DITTA**

Prima dell'inizio del servizio, il Concessionario si obbliga a nominare un proprio REFERENTE, professionalmente preparato ed in grado di coordinare tutte le attività previste dal Capitolato. Il Concessionario deve inoltre nominare un sostituto del referente come sopra individuato, in grado di sopperire pienamente alle eventuali assenze del Referente della Ditta.

I nominativi del Referente della Ditta e del relativo sostituto, nonché i rispettivi recapiti telefonici e di posta elettronica, devono essere notificati per iscritto a questa ASL Viterbo e, nello specifico, al D.E.C., prima della stipula del Contratto o della data del verbale di consegna del servizio.

Il Referente della Ditta (o il suo sostituto, in caso di assenza del Referente della Ditta) assume la funzione di rappresentante e coordinatore per conto del Concessionario e di referente ufficiale per il R.U.P. e per il D.E.C..

Il Referente della Ditta (o il suo sostituto, in caso di assenza del Referente della Ditta) è responsabile dell'organizzazione, della programmazione e dell'esecuzione delle attività connesse con la Concessione, ha funzioni di coordinamento nella gestione dei distributori e deve mantenere un contatto continuo con il D.E.C., rendendosi sempre reperibile, tramite telefono fisso o mobile o posta elettronica, nell'arco della giornata lavorativa.

A titolo esemplificativo, il Referente della Ditta (o il suo sostituto) provvede a:

☐ organizzare e coordinare tutte le attività previste per l'installazione, la gestione, il rifornimento e la manutenzione dei distributori presso le sedi della Azienda Sanitaria;

☐ coordinare il personale addetto del Concessionario nello svolgimento

	delle suddette attività;	
	<input type="checkbox"/> garantire il rispetto e l'osservanza, da parte del personale del	
	Concessionario, di tutte le prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara, nel	
	Capitolato e relativi allegati, nonché delle normative che disciplinano le	
	attività connesse con la Concessione;	
	<input type="checkbox"/> trasmettere o rendere accessibili al D.E.C. copia delle disposizioni di	
	bonifico che documentano il pagamento delle rate di canone;	
	<input type="checkbox"/> informare costantemente il D.E.C. sull'andamento del servizio,	
	segnalando eventuali anomalie e/o disfunzioni e proponendo gli opportuni	
	correttivi;	
	<input type="checkbox"/> trasmettere o rendere accessibile al D.E.C. l'elenco aggiornato dei	
	distributori, ogni volta che ci siano variazioni del parco macchine installato,	
	conseguenti a installazioni, spostamenti o disinstallazioni delle macchine;	
	<input type="checkbox"/> produrre o rendere accessibili al D.E.C. report tecnici e statistici sulle	
	attività svolte.	
	Il Referente della Ditta rappresenta il Concessionario a tutti gli effetti e,	
	pertanto, tutte le comunicazioni a lui rivolte dalla Azienda Sanitaria e/o dal	
	R.U.P. e/o dal D.E.C. si intendono fatte al Concessionario.	
	Nel caso di impedimento permanente del Referente della Ditta e/o del	
	sostituto, oppure per propri motivi organizzativi, il Concessionario può	
	nominare, nel corso di durata del Contratto, un nuovo Referente della Ditta e/o	
	sostituto, dandone preventiva notifica alla Azienda Sanitaria.	
	L'Azienda Sanitaria, per contro, può ottenere in qualsiasi momento, previa	
	motivata richiesta, la sostituzione del Referente della Ditta e/o del suo	
	sostituto, senza che il Concessionario possa opporre eccezione alcuna.	
		- Pag. 12 di 70 -

In tal caso il Concessionario provvede alla sostituzione entro 15 (quindici) giorni solari dalla richiesta.

**ART. 6 CANONE DI CONCESSIONE E MODALITÀ DI VERSAMENTO**

**Il Concessionario corrisponde all'Azienda Sanitaria:**

- un canone minimo fisso annuo sulla base del numero dei distributori attivi;
- una royalty sul fatturato dell'anno di riferimento.

**Il canone minimo annuo fisso** (€ 72.000,00 – Iva esclusa) è dovuto a prescindere dal risultato economico e finanziario derivante dall'attività in oggetto. Esso è valorizzato sulla base di un canone annuo per distributore per il numero dei distributori installati ed in funzione. Il canone minimo annuo fisso è onnicomprensivo. in particolare comprende il rimborso all'azienda sanitaria delle utenze necessarie per la conduzione del servizio e della disponibilità dei relativi spazi.

**La Royalty** sarà calcolata con applicazione della percentuale dell'offerta economica (**limite minimo di rialzo del 10% e limite massimo di rialzo del 25%**) sul fatturato nel periodo di competenza al netto dell'IVA derivante dalla vendita dei servizi resi al mercato.

L'importo contrattuale sarà meglio valorizzato e definito sulla base della effettiva installazione in fase di esecuzione contrattuale le cui operazioni sono verbalizzate come disposto negli atti di gara.

Il canone fisso di concessione sarà versato, anticipatamente, con cadenza annuale. Il primo versamento annuale deve essere effettuato alla data della completa definitiva installazione dell'intero parco macchine presso le singole sedi della ASL di Viterbo, vale a dire alla data di effettiva decorrenza

	contrattuale della concessione.	
	La Royalty dovrà essere versata posticipatamente, con cadenza annuale. Il	
	concessionario, con cadenza annuale, dovrà pertanto tempestivamente mettere	
	a disposizione del DEC e del R.U.P. i dati afferenti al fatturato derivante dalla	
	vendita dei servizi oggetto di concessione, nel periodo in esame, al netto	
	dell'IVA. I pagamenti dovranno essere eseguiti nell'assoluto rispetto dei	
	termini di legge, pena l'applicazione delle penali previste, previa ricezione di	
	relative fatture telematiche che saranno trasmesse dalla scrivente ASL Viterbo	
	a mezzo SDI.	
	<b><u>ART. 7 PERSONALE ADDETTO</u></b>	
	Il personale impiegato nell'espletamento del servizio deve essere in possesso	
	delle autorizzazioni sanitarie e dei requisiti previsti dalla normativa vigente	
	per le specifiche mansioni da svolgere. In particolare, il personale utilizzato	
	per l'espletamento delle attività di manutenzione e riparazione dei distributori	
	deve essere dotato di idonei attestati tecnico-professionali. Il Concessionario	
	deve impiegare un numero di addetti sufficiente a garantire la continuità,	
	l'efficienza e la regolarità del servizio di distribuzione, organizzando	
	opportunamente le attività connesse e tenendo conto dei periodi e degli orari	
	di massima utilizzazione dei distributori da parte degli utenti.	
	All'inizio del Contratto, il Concessionario trasmette al DEC l'elenco degli	
	addetti alle attività di rifornimento e manutenzione, contenente i nominativi,	
	la qualificazione professionale e la sede in cui operano prevalentemente. Il	
	Concessionario, inoltre, aggiorna costantemente l'elenco, comunicando tutte	
	le eventuali variazioni intervenute nel corso di durata del Contratto. Alla	
	trasmissione e all'aggiornamento del suddetto elenco provvede il Referente	
		- Pag. 14 di 70 -

	della Ditta con comunicazione scritta al DEC, tramite e-mail, entro 5 gg.	
	lavorativi dalla variazione. In caso di mancata comunicazione entro il	
	suddetto termine, è applicata la penale descritta in Allegato C.	
	Durante le attività operative all'interno delle sedi dell'Azienda Sanitaria, gli	
	addetti del Concessionario sono obbligati a:	
	a) indossare una tenuta o divisa di lavoro appropriata ed omogenea, tale	
	da renderli chiaramente riconoscibili;	
	b) recare esposto e ben visibile un apposito cartellino personale di	
	riconoscimento, riportante la denominazione sociale del Concessionario e il	
	proprio nominativo;	
	c) attenersi alle prescrizioni normative nazionali e comunitarie in materia	
	di disciplina igienica della vendita e distribuzione di prodotti alimentari e	
	bevande e al Manuale HACCP adottato dal Concessionario;	
	d) mantenere un comportamento irreprensibile, consono all'ambiente	
	ospedaliero, improntato alla massima educazione e correttezza nei confronti	
	dei referenti/dipendenti dell'Azienda Sanitaria e degli utenti.	
	Con riferimento ai sopra elencati punti a) e b), la divisa di lavoro e il	
	cartellino di riconoscimento sono forniti a cura e spese del Concessionario.	
	Con riferimento al punto c), il Concessionario deve informare e formare il	
	personale addetto in merito alle procedure applicative di conservazione,	
	trasporto e distribuzione degli alimenti, nonché di igiene e sanificazione delle	
	attrezzature, previste in applicazione delle norme in materia di sicurezza	
	alimentare e del Manuale HACCP.	
	In caso di infrazione agli obblighi sopraelencati di cui ai precedenti punti a),	
	b), c), d), rilevata dal DEC, anche sulla base di segnalazioni degli utenti	
		- Pag. 15 di 70 -

	oppure a seguito di controlli a campione, l'Azienda Sanitaria applica le penali	
	previste in Allegato C.	
	Il Concessionario dovrà istruire il proprio personale affinché si attenga alle	
	seguenti prescrizioni:	
	<input type="checkbox"/> provveda alla riconsegna di cose rinvenute nel corso dell'espletamento	
	del Servizio, indipendentemente dal valore e dallo stato;	
	<input type="checkbox"/> si adegui alle disposizioni impartite dal DEC e rispetti le norme di cui	
	al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;	
	<input type="checkbox"/> comunichi immediatamente al DEC qualunque evento accidentale (ad	
	es. danni non intenzionali) che dovesse accadere nell'espletamento del	
	Servizio.	
	L'Azienda Sanitaria rimane estranea al rapporto tra gli addetti alle attività di	
	distribuzione e il Concessionario, che è integralmente responsabile degli	
	adempimenti previsti a carico proprio e del proprio personale.	
	Tuttavia, a fronte di comportamenti inappropriati o non idonei alle attività	
	previste, accertati anche a seguito di segnalazioni degli utenti, il DEC può	
	richiedere al Referente della Ditta l'allontanamento del personale addetto dal	
	servizio presso l'Azienda Sanitaria. L'Azienda Sanitaria può inoltre disporre,	
	in qualsiasi momento nel corso del Contratto, l'accertamento dei requisiti,	
	obblighi e adempimenti indicati nel presente articolo, tramite controlli da	
	parte del DEC o di altre figure incaricate, eseguiti a campione oppure a	
	seguito di segnalazioni dei Responsabili di sede e/o degli utenti.	
	In caso di sciopero del personale addetto o di altri eventi preventivabili che,	
	per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, il	
	Referente della ditta deve darne comunicazione al DEC, tramite email o PEC,	
		- Pag. 16 di 70 -



	con un anticipo di almeno 24 ore sull'evento, per consentire la tempestiva	
	comunicazione all'utenza. In caso di mancata comunicazione entro il suddetto	
	termine è applicata la penale prevista in Allegato C.	
	Le eventuali infrazioni configurabili come violazioni di obblighi normativi da	
	parte del Concessionario sono denunciate dalla Azienda Sanitaria alle autorità	
	competenti e possono comportare la risoluzione del Contratto.	
	Il personale addetto del Concessionario provvede inoltre, senza oneri per	
	l'Azienda Sanitaria, al completo smaltimento del materiale di risulta e dei	
	rifiuti derivanti dalle attività operative (installazioni, rifornimenti,	
	manutenzioni nonché allo smaltimento dei rifiuti dei contenitori portarifiuti).	
	<b><u>ART. 8 TIPOLOGIA DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI:</u></b>	
	<b><u>SPECIFICHE TECNICHE E REQUISITI MINIMI</u></b>	
	La ASL Viterbo ha espresso il proprio fabbisogno, come da Allegato A –	
	Fabbisogno e posizionamento, prevedendo dei “punti ristoro” presso le	
	proprie strutture.	
	Per ciascun “punto ristoro” si intende il posizionamento di un distributore	
	automatico.	
	Le tipologie dei distributori automatici da installare devono prevedere:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TIPO C bevande calde</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TIPO F bevande fredde e alimenti preconfezionati</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TIPO M misto</li> </ul>	
	Per ogni tipologia l'Operatore economico ha facoltà di presentare in sede di	
	offerta una gamma di distributori di capacità di erogazione diversa, idonei a	
	far fronte alle capacità ricettive di ciascuna struttura indicata in Allegato A –	
	Fabbisogno e posizionamento.	
		- Pag. 17 di 70 -

	La ASL Viterbo, nel corso dell'esecuzione del contratto, potrà richiedere	
	l'installazione di distributori automatici per gelati.	
	Come caratteristiche generali i distributori automatici utilizzati per la	
	Concessione devono:	
	<input type="checkbox"/> essere dotati di idonea omologazione e essere conformi a quanto	
	previsto dalle norme vigenti, in materia di prevenzione degli infortuni,	
	sicurezza e prevenzione incendi;	
	<input type="checkbox"/> rispettare le norme tecniche, nazionali e comunitarie, per la sicurezza	
	degli apparecchi alimentati da energia elettrica ed essere forniti di	
	certificazione CE e marcatura CE;	
	<input type="checkbox"/> rispettare i parametri massimi di rumorosità e vibrazione previsti dalla	
	legge;	
	<input type="checkbox"/> essere conformi ai requisiti e alle prescrizioni delle norme, nazionali e	
	comunitarie, in materia igienico-sanitaria.	
	In particolare, riguardo all'ultimo punto, devono prevedere soluzioni tecnico-	
	costruttive idonee a garantire la massima efficienza in termini di igiene, quali,	
	a titolo esemplificativo:	
	<input type="checkbox"/> impiego, per le parti e superfici interne a contatto con gli alimenti, di	
	materiali riconosciuti e certificati, resistenti alle ripetute operazioni di pulizia	
	e disinfezione e alle temperature previste, sia in esercizio che nelle fasi di	
	igienizzazione;	
	<input type="checkbox"/> sorgenti interne di calore opportunamente collocate e isolate, in modo	
	da non influire negativamente sulla conservazione delle bevande e dei cibi;	
	<input type="checkbox"/> adeguata protezione dell'apertura di erogazione, tale da impedire	
	contaminazioni delle parti interne e dei prodotti erogati (ad esempio, con	
		- Pag. 18 di 70 -

	meccanismo di retro-chiusura interna, durante il prelevamento del prodotto da	
	parte dell'utente).	
	Di seguito si riportano, infine, le ulteriori specifiche e i requisiti minimi	
	richiesti per i distributori da installare presso le sedi della ASL di Viterbo:	
	<input type="checkbox"/> essere tutti nuovi o pari al nuovo, perfettamente funzionanti e privi di	
	difetti tecnici;	
	<input type="checkbox"/> essere tutti comunque (nel caso di distributori non nuovi) di	
	produzione recente, non anteriore al 2022, e in grado di fornire prestazioni del	
	tutto equivalenti a quelle dei distributori nuovi;	
	<input type="checkbox"/> avere una adeguata attrezzatura che garantisca l'idonea temperatura di	
	conservazione ed essere muniti di un dispositivo atto a bloccare la	
	distribuzione qualora le temperature di conservazione si discostassero dai	
	limiti indicati sulle confezioni o, per i prodotti sfusi, stabiliti nel piano di	
	controllo;	
	<input type="checkbox"/> disporre di un gruppo di continuità per almeno 30 minuti;	
	<input type="checkbox"/> per i distributori dedicati alle bevande calde non è consentito l'allaccio	
	diretto alla rete dell'acqua e, pertanto, dovranno avere una autonoma capacità	
	di acqua;	
	<input type="checkbox"/> dovranno essere sollevati da suolo per permettere una corretta pulizia	
	del pavimento sottostante ed adiacente;	
	<input type="checkbox"/> tutti i distributori devono poter essere utilizzati dagli utenti	
	diversamente abili e/o ipovedenti;	
	<input type="checkbox"/> i distributori di bevande calde dovranno fornire automaticamente	
	bicchierini e palette, biodegradabili e compostabili per mescolare le bevande;	
	<input type="checkbox"/> prevedere la macinatura istantanea del caffè espresso;	
		- Pag. 19 di 70 -

	<input type="checkbox"/> essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo,	
	raggiungibile con monete di diversa pezzatura. Le indicazioni sul prodotto	
	dovranno riportare, secondo le vigenti disposizioni, la denominazione legale e	
	merceologica del prodotto, con gli ingredienti in ordine decrescente,	
	l'eventuale presenza di additivi e coloranti, il nome/la ragione sociale del	
	produttore o della Ditta confezionatrice e relativa sede dello stabilimento di	
	produzione e confezionamento;	
	<input type="checkbox"/> possedere una capacità di erogazione adeguata all'utenza potenziale, in	
	relazione alle sedi di collocazione e al raggruppamento delle macchine;	
	<input type="checkbox"/> essere dotati di sistemi per garantire un percorso di erogazione a	
	ridotto impatto ambientale e solo a titolo esemplificativo in riferimento al	
	rifornimento della macchina, all'erogazione del prodotto, allo smaltimento dei	
	residui, alla classe energetica (minima richiesta A, A+ o nuova declaratoria	
	EVAEMP), all'utilizzo di prodotti riciclabili e compostabile, e all'utilizzo di	
	sistemi di illuminazione a basso voltaggio;	
	<input type="checkbox"/> avere le sorgenti interne di calore/raffreddamento collocate in modo	
	tale da non influire negativamente sulla conservazione e sulle caratteristiche	
	igieniche ed organolettiche degli alimenti e bevande;	
	<input type="checkbox"/> per i distributori di bevande calde, essere dotati di sistema di	
	filtrazione, purificazione e protezione esterna da contaminazioni;	
	<input type="checkbox"/> riportare etichette con chiare indicazioni su marca e tipologia dei	
	prodotti in distribuzione, nonché sui prezzi degli stessi;	
	<input type="checkbox"/> segnalare chiaramente, a beneficio degli utenti, l'eventuale	
	indisponibilità dei singoli prodotti;	
	<input type="checkbox"/> essere dotati di dispositivo per la regolazione progressiva dello	
		- Pag. 20 di 70 -

	zucchero (per i distributori di caffè e bevande calde);	
	<input type="checkbox"/> essere predisposti per il pagamento in contanti in valuta corrente	
	(Euro) con monete di diversa pezzatura fino ad almeno 5 centesimi di Euro	
	(0,05) e essere dotati di idoneo dispositivo rendi-resto;	
	<input type="checkbox"/> segnalare chiaramente, a beneficio degli utenti, l'eventuale assenza o	
	esaurimento di monete per il resto;	
	<input type="checkbox"/> consentire anche il pagamento con sistema elettronico, tramite	
	dispositivo funzionante con chiave o tessera elettronica ricaricabile, in grado	
	di gestire credito a scalare;	
	<input type="checkbox"/> essere predisposti per il pagamento con carte di credito e bancomat,	
	tramite appositi lettori, da applicare almeno per il 50% dell'intero parco	
	macchine in uso presso le sedi dell'Azienda Sanitaria; possono essere escluse,	
	previo accordo del Referente della Ditta con il DEC, solo le macchine	
	collocate in sedi che non consentono il collegamento per mancanza di	
	copertura di rete.	
	Il Concessionario si obbliga a distribuire le chiavi o tessere elettroniche	
	gratuitamente (ossia senza spese né deposito cauzionale) ai dipendenti e ai	
	tirocinanti della ASL di Viterbo che ne facciano richiesta, fatto salvo il costo	
	corrispondente all'eventuale importo precaricato, comunque non superiore ad	
	€ 5,00, interamente utilizzabile dall'utente. Le chiavi o tessere elettroniche	
	dovranno essere identiche per tutti i distributori automatici installati e	
	conseguentemente funzionanti con un sistema unico ed omogeneo.	
	Qualora non utilizzabili (o divenuti tali) per cause e/o malfunzionamenti non	
	imputabili all'utente utilizzatore, i dispositivi ricaricabili dovranno essere	
	sostituiti gratuitamente e con il trasferimento del credito residuo.	
		- Pag. 21 di 70 -

	La modalità di distribuzione delle schede o chiavi elettroniche dovrà essere	
	concordata tra il D.E.C. ed il Con-cessionario.	
	In particolare, al personale dipendente dovrà essere riconosciuto uno sconto	
	sui prezzi evidenziati nel distributore per ciascun prodotto: tale sconto,	
	almeno pari al 10% o al maggior sconto offerto in gara, verrà riconosciuto su	
	tutti gli articoli venduti mediante l'utilizzo delle suddette chiavi o tessere	
	elettroniche che ne consentiranno l'applicazione automaticamente al momento	
	dell'acquisto.	
	Nella parte frontale le macchine devono riportare, chiaramente visibili ed	
	evidenti, le seguenti informazioni:	
	<input type="checkbox"/> denominazione sociale del Concessionario;	
	<input type="checkbox"/> numero o codice identificativo della macchina (numero identificativo	
	della macchina e registrazione Agenzia delle entrate);	
	<input type="checkbox"/> recapito telefonico (numero verde) utilizzabile dagli utenti per	
	segnalare guasti e disfunzioni o mancata o irregolare erogazione di prodotti	
	e/o per eventuali richieste di rimborso.	
	In base alle esigenze delle sedi e alla conformazione degli spazi individuati, i	
	distributori possono essere installati singolarmente, oppure combinati in	
	gruppi di distribuzione, con due o più macchine affiancate, compresi a carico	
	del Concessionario i contenitori portarifiuti a servizio dei distributori, di	
	numero e capienza adeguati all'utenza della sede.	
	L'Azienda Sanitaria non è in alcun modo depositaria delle macchine e	
	attrezzature di proprietà del Concessionario, benché utilizzate per la	
	distribuzione dei prodotti all'interno dell'Azienda Sanitaria medesima.	
	La custodia, la cura e la conservazione delle macchine e delle attrezzature	
		- Pag. 22 di 70 -

	rimangono infatti a totale carico, rischio e pericolo del Concessionario.	
	Il Concessionario è tenuto a garantire la sicurezza e la protezione dei	
	distributori automatici contro il pericolo di manomissioni.	
	Non sarà ammesso in alcun caso l'uso di gas combustibili.	
	<u>Distributori gelati</u>	
	L'operatore economico deve rendersi disponibile a fornire anche distributori	
	per gelati alle stesse condizioni economiche stabilite per i distributori standard.	
	Durante l'esecuzione contrattuale e previo contraddittorio con il D.E.C., il	
	Concessionario dovrà provvedere all'installazione di nuovi distributori o alla	
	dismissione dei preesistenti dando luogo ad un aumento o ad una diminuzione	
	del canone complessivo annuo minimo. Gli accordi saranno formalizzati con	
	apposito verbale nel quale saranno indicate le modalità operative e le relative	
	tempistiche.	
	A seguito di ogni eventuale modifica, dovrà essere costantemente aggiornato	
	il cruscotto digitale di interfaccia con l'Azienda Sanitaria.	
	Alle modifiche contrattuali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189	
	e, in quanto compatibili, dell'articolo 120 del Codice.	
	<b><u>ART. 9 TIPOLOGIA E GESTIONE DEI PRODOTTI</u></b>	
	Le macchine distributrici dovranno consentire l'erogazione di:	
	1) Bevande Calde (esempio caffè a grani/macinato fresco e/o con cialde	
	decaffeinato, orzo, latte, cioccolato, tè, combinati caffè/latte, ecc...)	
	2) Altre Bevande (esempio acqua naturale, gassata o effervescente	
	naturale, succhi di frutta, bibite, bevande con integratori salini, ecc...)	
	3) Linea salati (esempio cracker, taralli, patatine, tramezzini,	
	schiacciatine, ecc...)	
		- Pag. 23 di 70 -





	L'Azienda Sanitaria si riserva inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione o la	
	non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga	
	opportuna l'erogazione.	
	I prodotti dovranno possedere le seguenti caratteristiche:	
	<input type="checkbox"/> essere di primaria qualità e provenienti da primarie ditte produttrici;	
	<input type="checkbox"/> essere confezionati in monoporzioni integre e sotto atmosfera protetta	
	ove richiesto a norma di legge;	
	<input type="checkbox"/> essere dotati di etichettatura a norma di legge, riportante la	
	composizione e la data di scadenza. Il Concessionario dovrà riporre	
	particolare attenzione alle date di scadenza dei prodotti avendo cura di ritirare	
	quelli scaduti o non in buone condizioni di conservazione;	
	<input type="checkbox"/> il confezionamento e l'imballaggio primario devono essere idonei al	
	contatto con gli alimenti e devono essere in ogni caso atti a conservare le	
	proprietà organolettiche e le caratteristiche qualitative del prodotto, nonché a	
	proteggere lo stesso da contaminazioni batteriche o di altro genere e devono	
	essere tali da garantire la corretta conservazione anche durante le varie fasi	
	del trasporto e dello stoccaggio, fino all'utilizzo;	
	<input type="checkbox"/> ogni confezione e imballo deve presentare all'esterno tutte le	
	indicazioni di legge, e in ogni caso le seguenti indicazioni:	
	a) esatta denominazione e descrizione del prodotto;	
	b) data di scadenza;	
	c) data e luogo di confezionamento, se dovuta;	
	d) denominazione e indirizzo del produttore;	
	e) indicazione degli ingredienti;	
	f) indicazione dell'eventuale presenza di additivi, coloranti e/o	
		- Pag. 25 di 70 -

	conservanti, nei limiti previsti dalle vigenti norme;	
	g) etichettatura nutrizionale, se obbligatoria e comunque ove possibile,	
	con indicazioni sulla presenza di allergeni;	
	h) modalità di conservazione.	
	È esclusa la vendita di alcolici, tabacchi, riviste, quotidiani e quant'altro non	
	espressamente specificato dal Capitolato Tecnico ovvero successivamente	
	concordato con il D.E.C..	
	La Ditta Aggiudicataria si impegna a sostituire i prodotti confezionati almeno	
	3 giorni consecutivi di calendario prima della scadenza.	
	I prodotti da distribuire dovranno essere i seguenti e dovranno avere le	
	caratteristiche minime di seguito specificate:	
	1. BEVANDE CALDE. Dovranno essere caratterizzate dai seguenti	
	requisiti:	
	- Caffè: dovrà essere di prima scelta, miscela bar, macinato all'istante.	
	- Latte.	
	- Cappuccino.	
	- The.	
	- Cioccolato.	
	- Bevande a base di thè;	
	- Caffè e Cappuccino decaffeinati.	
	- Caffè d'orzo.	
	- Caffè ginseng ed altri composti.	
	- Caffè macchiato.	
	- Latte macchiato.	
	- Cappuccino d'orzo.	
		- Pag. 26 di 70 -

2.	BEVANDE FREDDE. Dovranno essere caratterizzate dai seguenti requisiti:	
-	Acqua minerale naturale e gassata in bottiglia PET da 0,5 lt.	
-	Bevanda fredda di 1° qualità in lattina da cl. 33 e/o cl. 25.	
-	Bevanda fredda di 1° qualità in tetrapak da cl. 20.	
-	Latte fresco intero di 1° qualità in tetrapak da cl. 250 e/o cl. 500.	
-	Latte e cioccolato di 1° qualità in tetrapak da cl. 200.	
3.	ALIMENTI SOLIDI PRE-CONFEZIONATI. Dovranno appartenere alle seguenti tipologie:	
-	Prodotti salati in monoporzioni (crackers, patatine, sfogliatine, formaggio, salumi, ecc).	
-	Panini e tramezzini (panini, pizzette, tramezzini ecc.) provenienti da laboratori in possesso dei titoli abilitativi e muniti di pre-incarto; tali alimenti devono riportare su ogni singolo involucro la data del confezionamento e il termine entro cui è preferibile la sua consumazione e le necessarie informazioni per il cliente in materia di etichettatura.	
-	Prodotti snack in monoporzioni (merendine, biscotti, barrette, barrette ipocaloriche, ecc.).	
-	Prodotti lievitati (cornetti, plum-cake, muffin, ecc.).	
4.	FRUTTA FRESCA, MACEDONIE DI STAGIONE, VERDURE/INSALATE, YOGURT E I DESSERT. Dovranno possedere le seguenti caratteristiche:	
-	frutta fresca tagliata, lavata e confezionata in pacchetti monodose;	
-	insalata tagliata, lavata e confezionata in pacchetti monodose;	
-	yogurt bianco;	
		- Pag. 27 di 70 -

	- yogurt alla frutta;	
	- dessert (panna cotta, budino, creme caramel, ecc).	
	5. PRODOTTI SENZA GLUTINE. In tutte le macchine distributrici di	
	prodotti alimentari dovranno essere disponibili almeno un prodotto dolce ed	
	almeno un prodotto salato per una dieta priva di glutine, idonei ad	
	un'alimentazione per soggetti celiaci, e dovrà essere apposta apposita	
	etichettatura.	
	6. PRODOTTI SENZA ZUCCHERO. In tutte le macchine distributrici di	
	prodotti alimentari dovrà essere disponibile almeno un prodotto dolce, di una	
	marca a rilevanza nazionale, per una dieta priva di zucchero, idoneo ad	
	un'alimentazione per soggetti diabetici, e dovrà essere apposta apposita	
	etichettatura.	
	7. In tutte le macchine distributrici di prodotti alimentari dovranno essere	
	disponibili PRODOTTI E SNACK CON INGREDIENTI BIOLOGICI DI	
	VARIO GENERE nonché PRODOTTI SENZA UOVA, SENZA LATTE E	
	DERIVATI.	
	8. Gli OGGETTI E PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE	
	dovranno essere indicativamente i seguenti: spazzola per capelli, copri water,	
	panno per pulizia WC, schiuma da barba, latte detergente, sapone liquido	
	mani/viso, sapone per l'igiene intima, salviette umidificate, doccia schiuma,	
	deodorante stick/spray, protezioni auricolari (con specifico ed esclusivo	
	riferimento ai distributori da ubicare presso l'Ospedale Santa Rosa di Viterbo,	
	la ASL predetta si riserva la facoltà di NON autorizzare la vendita di	
	protezioni auricolari in quanto già prevista in altro appalto in essere), scottex,	
	cotton fiock, confezione bicchieri in plastica, shampoo/balsamo, contenitore	
		- Pag. 28 di 70 -

	per urina, confezione di cerotti, salviette struccanti, ciabattine, assorbenti (vari	
	modelli), confezione fazzoletti di carta, pile, pinzette, cuffie per doccia,	
	biancheria uomo/donna varie taglie, burro cacao.	
	L'erogazione delle soprariportate tipologie di beni devono considerarsi	
	condizione minima e necessaria per l'intera durata del Servizio.	
	È fatta salva la facoltà del Concessionario di incrementare la gamma dei	
	prodotti in distribuzione con altri che ritenga opportuno porre in vendita per	
	una migliore realizzazione del Servizio, previa autorizzazione scritta del	
	D.E.C..	
	Il Concessionario risponde direttamente della completa applicazione della	
	normativa vigente e del rispetto degli obblighi connessi con la Concessione,	
	in particolare in relazione a:	
	<input type="checkbox"/> qualità dei prodotti in vendita;	
	<input type="checkbox"/> procedure relative a conservazione, trasporto, manipolazione e	
	distribuzione dei prodotti.	
	In particolare, le procedure di stoccaggio, conservazione e trasporto dei	
	prodotti e quelle di rifornimento dei distributori devono essere eseguite nel	
	rispetto della normativa sulla sicurezza alimentare e secondo la metodologia	
	del Manuale HACCP adottato dal Concessionario, al fine di evitare rischi	
	sanitari e prevenire l'insorgere di problemi igienici.	
	Il Concessionario, pertanto, deve osservare e far osservare al personale	
	addetto:	
	<input type="checkbox"/> il rispetto del D.Lgs. n. 193/2007 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza	
	alimentare;	
	<input type="checkbox"/> l'applicazione delle modalità operative previste dalla standard UNI EN	
		- Pag. 29 di 70 -

	ISO 22000/2018 e dal proprio Manuale HACCP;	
	<input type="checkbox"/> l'adozione di eventuali modifiche operative che dovessero rendersi	
	necessarie nel corso del Contratto ai fini igienico-sanitari, per modifiche	
	normative o a seguito di specifiche richieste o disposizioni delle autorità	
	sanitarie competenti.	
	Il Concessionario è direttamente responsabile della vendita di prodotti	
	avariati, scaduti, adulterati, contenenti sostanze nocive, oppure non	
	correttamente conservati e potenzialmente dannosi.	
	È esclusa in capo all'Azienda Sanitaria qualsiasi responsabilità per eventuali	
	danni e/o malattie derivanti dall'ingestione di alimenti o bevande erogati	
	tramite la distribuzione automatica.	
	L'Azienda Sanitaria - al fine di verificare la rispondenza della qualità e delle	
	caratteristiche dei prodotti distribuiti alle caratteristiche dichiarate in sede di	
	offerta o alle previsioni di legge, nonché l'osservanza delle norme igieniche e	
	sanitarie e delle procedure di autocontrollo HACCP - si riserva la facoltà di	
	effettuare, in qualsiasi momento nel corso di durata del Contratto e senza	
	alcun preavviso, controlli specifici, anche avvalendosi dell'intervento tecnico	
	e specialistico delle Autorità sanitarie competenti, senza che il Concessionario	
	possa rifiutarsi, pena la risoluzione del contratto.	
	Nel caso sia riscontrata la distribuzione di prodotti avariati, scaduti, adulterati	
	o contenenti sostanze nocive, o l'adozione di procedure non conformi alle	
	norme in materia di igiene e sanità e/o al Manuale HACCP, l'Azienda	
	Sanitaria addebita al Concessionario le spese sostenute per le analisi e le	
	verifiche tecniche. Inoltre, i prodotti contestati dovranno essere sostituiti a	
	spese della Ditta nell'arco massimo delle 12 ore con il conseguente pagamento	
		- Pag. 30 di 70 -

	della penale prevista in Allegato C, ferma restando la possibilità di risolvere il	
	Contratto.	
	Nel rispetto delle raccomandazioni di cui alla Determinazione Regione Lazio	
	29/11/2024 n. G16085, in prossimità di ogni distributore automatico o gruppo	
	di distributori automatici, il Concessionario dovrà posizionare cartellonistica	
	contenente indicazioni nutrizionale, secondo format presente in allegato alla	
	predetta Determinazione Regione Lazio (Allegato 1 della Determinazione).	
	<b><u>ART. 10 LISTINO PRODOTTI E PREZZI</u></b>	
	I prodotti offerti dal Concessionario dovranno essere distribuiti a prezzi non	
	superiori di quelli offerti in sede di Gara e, in ogni caso, a prezzi inferiori di	
	quelli unitari a base d’asta riportati nel listino prezzi allegato al Capitolato.	
	Il D.E.C. e il Referente della Ditta concordano le procedure per dare la	
	massima diffusione e pubblicità al Listino presso le sedi ed agli utenti che	
	usufruiscono della distribuzione automatica.	
	Pertanto, il Concessionario:	
	<input type="checkbox"/> è obbligato ad applicare i prezzi previsti dal Listino;	
	<input type="checkbox"/> non è autorizzato a distribuire prodotti che non siano inseriti nel	
	Listino, né a praticare prezzi diversi da quelli del Listino, salvo gli eventuali	
	aggiornamenti descritti nel seguito del presente articolo.	
	L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà, nel corso del Contratto, di richiedere	
	o autorizzare modifiche al Listino, sulla base di considerazioni inerenti alle	
	esigenze delle sedi interessate e/o le richieste degli utenti e/o la disponibilità	
	dei prodotti.	
	Per esigenze di carattere stagionale o a fronte di mutate preferenze dei	
	consumatori o di cambiamenti nel mercato della distribuzione e nella	
		- Pag. 31 di 70 -

	disponibilità dei prodotti, oppure per proprie ragioni commerciali, lo stesso	
	Concessionario può proporre, in qualsiasi momento nel corso del Contratto,	
	l’inserimento in Listino di altri prodotti alternativi o integrativi, anche se non	
	indicati in offerta in sede di Gara.	
	Pertanto, il Listino può essere aggiornato nel corso del Contratto su iniziativa	
	del D.E.C. o del Referente della Ditta, prevedendo:	
	<input type="checkbox"/> la sostituzione o semplicemente la cessazione della distribuzione per	
	uno o più prodotti presenti in Listino;	
	<input type="checkbox"/> l’inserimento e la conseguente distribuzione di nuovi prodotti, anche	
	non compresi fra quelli indicati in offerta.	
	I prezzi dei nuovi prodotti, eventualmente inseriti in Listino sono concordati	
	fra il Referente della Ditta e il D.E.C., che, prima di autorizzarli, procede a	
	specifiche verifiche comparative di mercato, tenendo anche conto dei prezzi	
	dei prodotti di riferimento tipologicamente corrispondenti o assimilabili già	
	presenti nel Listino. L’erogazione dei nuovi prodotti è consentita al	
	Concessionario solo dopo la formale approvazione del Listino aggiornato da	
	parte del D.E.C.. Tutti i prezzi devono essere esposti e chiaramente leggibili	
	sul frontale dei distributori: ogni prezzo in corrispondenza del prodotto	
	erogabile. Per l’eventuale ricalcolo dei singoli prezzi, si applica	
	l’arrotondamento per difetto ai 5 centesimi di Euro.	
	La richiesta di adeguamento deve essere prodotta dal Referente della Ditta al	
	D.E.C., corredata da un elenco dei prodotti con i nuovi prezzi proposti e da	
	una relazione atta ad indicare le motivazioni e gli elementi giustificativi degli	
	aumenti.	
	L’Azienda Sanitaria procede ad attenta analisi della richiesta e, qualora	
		- Pag. 32 di 70 -



	ritenesse i nuovi prezzi proposti non conformi agli incrementi documentati e	
	ufficialmente rilevabili, può richiedere al Concessionario di rivederli oppure	
	può rifiutarli in tutto o in parte, motivando il diniego sulla base delle verifiche	
	effettuate. Solo a seguito della formale autorizzazione dell'Azienda Sanitaria	
	il Listino aggiornato con i prezzi oggetto di revisione è applicabile dal	
	Concessionario. Il rigoroso rispetto del Listino, sia nella distribuzione dei	
	prodotti che nell'applicazione dei prezzi, è oggetto di verifiche da parte del	
	D.E.C., eseguite a campione o a seguito di segnalazioni dei dipendenti	
	aziendali e/o degli utenti.	
	Nel caso sia rilevata la distribuzione di prodotti non inseriti nel Listino e/o	
	l'applicazione di prezzi non conformi allo stesso Listino, l'Azienda Sanitaria	
	applica le penali indicate in Allegato C.	
	<b><u>ART. 11 GESTIONE DEL SERVIZIO E ATTIVITÀ OPERATIVE</u></b>	
	Il Concessionario si impegna a gestire il servizio rispettando tutte le	
	prescrizioni specifiche previste dalla normativa vigente, attenendosi agli	
	standard qualitativi minimi delineati nel Capitolato Tecnico e dando piena	
	attuazione a quanto proposto in offerta in sede di Gara.	
	Il Concessionario provvede alla gestione del servizio e delle macchine di	
	distribuzione, svolgendo le attività elencate di seguito:	
	<input type="checkbox"/> installazioni, spostamenti e sostituzioni dei distributori; rifornimento e	
	gestione dei distributori;	
	<input type="checkbox"/> manutenzione ordinaria e straordinaria;	
	<input type="checkbox"/> disinstallazioni dei distributori e ripristino degli spazi;	
	<input type="checkbox"/> assistenza agli utenti e gestione reclami.	
	Tutte le attività operative di installazione, rifornimento e manutenzione dei	
		- Pag. 33 di 70 -

	distributori devono essere svolte secondo un calendario preventivamente	
	concordato con il DEC. Nello specifico, le fasce orarie per la programmazione	
	e l'esecuzione delle singole attività operative devono essere concordate con il	
	DEC, in modo da evitare o ridurre al minimo l'interferenza con le attività	
	proprie delle strutture ospedaliere e in relazione agli orari di apertura delle	
	stesse strutture. L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di chiedere,	
	l'intensificazione o l'estensione delle attività di servizio presso determinate	
	sedi, in occasione di eventi che possono comportare un prevedibile aumento	
	degli utenti della distribuzione automatica, quali, a titolo di esempio:	
	convegni, cerimonie, mostre, aperture straordinarie delle sedi, rassegne e	
	manifestazioni culturali, etc. Inoltre, per gli eventi di maggior rilievo,	
	caratterizzati da un elevato incremento dell'utenza, l'Azienda Sanitaria può	
	richiedere l'adozione di un Piano operativo di installazioni temporanee, che	
	dovrà essere delineato dal Concessionario già in offerta in sede di Gara, con	
	modalità attuative concordate fra il Referente della Ditta e il DEC.	
	L'Azienda Sanitaria si riserva altresì, sulla base di esigenze sopravvenute, la	
	facoltà di richiedere al concessionario la sospensione dell'erogazione del/dei	
	distributore/i presso i siti di consumo attivati. Tali sospensioni, con eventuale	
	successivo spostamento, possono essere determinati da manutenzioni	
	straordinarie dei locali, pulizie straordinarie, ristrutturazioni o da altri lavori	
	tali da richiedere una diversa e/o temporanea collocazione ovvero rimozione	
	dei distributori stessi. Il Concessionario non può in nessun caso, per sua	
	decisione unilaterale, sospendere, rallentare o interrompere il servizio,	
	nemmeno in presenza di controversie con l'Azienda Sanitaria.	
	La sospensione o il rallentamento o l'interruzione del servizio costituisce	
		- Pag. 34 di 70 -

inadempienza contrattuale e può determinare la risoluzione del Contratto.

## **ART. 12 INSTALLAZIONI, SPOSTAMENTI E SOSTITUZIONI**

Le installazioni devono avere inizio subito dopo la stipula del Contratto (ovvero la consegna del servizio da parte del DEC) ed essere eseguite entro il termine massimo previsto in 45 giorni solari (come da Allegato C), secondo un calendario concordato fra il Referente della Ditta e il DEC, salvo minor termine eventualmente offerto in gara. Il Concessionario deve inoltre coordinarsi con la Società concessionaria uscente, secondo le direttive del DEC, per effettuare le nuove installazioni contestualmente alla rimozione dei distributori appartenenti alla precedente gestione, in modo da ridurre al minimo possibile la sospensione del servizio di distribuzione e i disagi per l'utenza. La sospensione del servizio dovuta al cambio di gestione deve comunque essere contenuta, con riferimento alla funzionalità di singoli distributori o punto di distribuzione, entro il tempo massimo fissato in 1 giorno lavorativo (come da Allegato C).

La consistenza del parco macchine iniziale non è vincolante per tutta la durata del Contratto. L'Azienda Sanitaria ha infatti la facoltà, a proprio giudizio ed in relazione alle esigenze delle sedi interessate, di modificare in aumento o diminuzione il numero dei distributori.

Inoltre, le collocazioni iniziali possono subire, nel corso del Contratto, spostamenti per esigenze proprie dell'Azienda Sanitaria e/o delle strutture interessate, quali, a titolo d'esempio: trasferimento di sedi, modifiche strutturali degli edifici, necessità di garantire la sicurezza degli edifici e l'agibilità dei percorsi d'esodo, etc.

In relazione alle suddette esigenze di sicurezza, tutte le collocazioni del parco

	macchine iniziale possono essere soggette, in qualsiasi momento nel corso del	
	Contratto, a verifiche del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda	
	Sanitaria.	
	Pertanto, l'Azienda Sanitaria può richiedere o autorizzare, in qualsiasi	
	momento nel corso del Contratto:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'aumento dei distributori, con nuove installazioni ed eventuale</li> </ul>	
	estensione del servizio ad altre sedi non comprese inizialmente;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• la riduzione dei distributori elencati, con conseguente disinstallazione</li> </ul>	
	e ritiro di quelli dismessi;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lo spostamento dei distributori, nell'ambito delle stesse sedi, o anche</li> </ul>	
	in sedi diverse da quelle originariamente indicate;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• la sostituzione dei distributori, in relazione ad esigenze di</li> </ul>	
	adeguamento del parco macchine.	
	Le installazioni successive, per i distributori non compresi nel parco macchine	
	iniziale, sono disposte o autorizzate dal DEC, in qualsiasi momento nel corso	
	del Contratto. Tutte le nuove installazioni possono essere soggette a verifica	
	preliminare del Servizio di Prevenzione e Protezione/UOC Ingegneria	
	impiantistica e edile e patrimonio immobiliare, in merito alla collocazione	
	individuata, che deve essere rispondente alle norme in materia di sicurezza,	
	anche per quanto attiene le vie di esodo in casi di emergenza.	
	Inoltre, se lo ritengono necessario, il DEC e/o i Responsabili di sede possono	
	richiedere, prima, durante e dopo le installazioni, ulteriori pareri e/o verifiche	
	alla UOC Ingegneria impiantistica e edile e patrimonio immobiliare, in	
	particolare per quanto attiene agli impianti elettrici a cui sono allacciati i	
	distributori. Lo spostamento dei distributori segue le stesse procedure e	
		- Pag. 36 di 70 -

	modalità previste per le nuove installazioni: è disposto o autorizzato dal DEC	
	e può essere soggetto a pareri e/o verifiche da parte del Servizio di	
	Prevenzione e Protezione e/o della UOC Ingegneria impiantistica e edile e	
	patrimonio immobiliare. La sostituzione dei distributori può essere concordata	
	fra il DEC e il Concessionario per le mutate esigenze della distribuzione in	
	sede (a titolo di esempio: per aumentare o diversificare la capacità di	
	distribuzione; a fronte di un mutamento quantitativo o tipologico dell'utenza).	
	La sostituzione è soggetta a verifica del Servizio di Prevenzione e Protezione	
	e/o della UOC Ingegneria impiantistica e edile e patrimonio immobiliare solo	
	in caso di alterazioni significative del posizionamento e/o degli ingombri dei	
	distributori. Il DEC, inoltre, può disporre la sostituzione delle macchine nei	
	casi di ripetuti e documentati guasti e/o disservizi, dovuti all'inefficienza e/o	
	obsolescenza di uno o più distributori. In tali casi il Concessionario è obbligato	
	a dare seguito alla richiesta di sostituzione. Il Referente della Ditta documenta	
	le variazioni del parco macchine conseguenti agli interventi sopra descritti	
	(installazioni successive, spostamenti e sostituzioni), trasmettendo o rendendo	
	accessibile al DEC un elenco con i relativi aggiornamenti.	
	Gli interventi sopra descritti (installazioni successive, spostamenti e	
	sostituzioni) devono essere eseguiti entro il termine massimo previsto in	
	Allegato C o il termine minore offerto dal Concessionario in sede di Gara.	
	Dell'avvenuto completamento dell'installazione dei distributori automatici e	
	avvio dell'esecuzione contrattuale farà fede apposito Verbale di	
	installazione/attivazione del servizio redatto congiuntamente dal DEC e dal	
	Concessionario. In tale occasione dovrà essere verificato:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>il regolare allacciamento alla rete di distribuzione dell'energia</li> </ul>	

	elettrica;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>la verifica del regolare funzionamento dei distributori;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>la consegna di un elenco dei distributori installati, che dovrà essere</li> </ul>	
	costantemente aggiornato nel cruscotto (come delineato all'art. 14) distinti per	
	struttura/sede e per tipologia; l'elenco dovrà essere completato, per ogni	
	tipologia di distributore, dal certificato di conformità CE e dalla dichiarazione	
	del costruttore dei distributori automatici riguardo l'anno di produzione.	
	A seguito di ogni eventuale modifica, dovrà essere costantemente aggiornato il	
	cruscotto digitale di inter-faccia con l'Azienda Sanitaria.	
	Ad esito di ogni disinstallazione e/o rimozione etc. dei distributori è in capo al	
	concessionario il ripristino delle aree come ad origine.	
	<b><u>ART. 13 RIFORNIMENTO E GESTIONE DEI DISTRIBUTORI</u></b>	
	Il rifornimento dei distributori deve essere eseguito con frequenza adeguata	
	alle singole sedi, in relazione all'utenza potenziale e ai consumi stimati e	
	rilevati, in modo da mantenere la costante disponibilità dei prodotti.	
	Il Concessionario è comunque tenuto ad assicurare le frequenze	
	minime di passaggi per verifica e rifornimento delle macchine stabilite in	
	Allegato C. Il DEC può richiedere l'aumento delle frequenze dei passaggi per	
	determinati periodi e/o sedi o punti di distribuzione (a titolo di esempio: per	
	aumento dell'utenza potenziale in alcune sedi; per periodi caratterizzati da	
	maggiori consumi; in occasione di eventi che comportano un maggiore	
	afflusso di utenti; etc.), concordando con il Referente della Ditta piani specifici	
	di rifornimento, che impegnano formalmente il Concessionario, anche nel	
	rispetto delle frequenze concordate.	
	Inoltre, in caso di chiamata per esaurimento, anche parziale, di prodotti e/o	
		- Pag. 38 di 70 -

	ingredienti e/o materiali accessori, il personale addetto deve provvedere al	
	rifornimento entro il tempo massimo previsto in Allegato C.	
	Il personale addetto del Concessionario deve provvedere, per ogni passaggio	
	di rifornimento e per ogni distributore, alle seguenti prestazioni minime:	
	<input type="checkbox"/> verifica generale della corretta funzionalità delle macchine;	
	<input type="checkbox"/> rifornimento delle materie prime e dei prodotti mancanti o carenti;	
	<input type="checkbox"/> verifica della disponibilità e della corretta erogazione dei materiali	
	accessori monouso (quali bicchieri, palette per caffè e bevande calde, etc.); in	
	particolare l'addetto deve controllare che il materiale accessorio sia sufficiente	
	e correttamente posizionato (bicchieri impilati correttamente, palette caffè ben	
	allineate, etc.);	
	<input type="checkbox"/> verifica della disponibilità di monete per il resto ed eventuale	
	riempimento dei relativi contenitori;	
	<input type="checkbox"/> verifica dell'igiene e della pulizia e sanificazione delle macchine, sia	
	interna che esterna, tale da garantire la massima igiene e il decoro delle stesse;	
	la pulizia deve essere estesa anche al pavimento e agli spazi adiacenti, ogni	
	volta che si rilevi sporcizia e/o rifiuti derivanti dall'uso dei distributori.	
	L'attività di pulizia potrà avvenire anche a seguito di esplicita richiesta	
	motivata da particolari condizioni igieniche. La Ditta dovrà, comunque,	
	implementare un sistema di controllo quotidiano sullo stato igienico delle	
	macchine e dell'area assegnata al fine di intervenire prontamente per il	
	ripristino di condizioni ottimali;	
	<input type="checkbox"/> verifica dei contenitori portarifiuti in dotazione ai distributori,	
	eventuale svuotamento degli stessi con sostituzione dei sacchetti e rimozione	
	dei rifiuti prodotti; i contenitori portarifiuti devono essere tenuti sempre in	
		- Pag. 39 di 70 -

	ottimali condizioni igieniche e sostituiti qualora risultino deteriorati o non idonei alla funzione.	
	Per la determinazione dei termini di esecuzione nonché delle relative penali e sanzioni inerenti alle attività descritte nel presente articolo (verifica, rifornimento e pulizia) si rinvia all'Allegato C.	
	<b><u>ART. 14 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA</u></b>	
	<b><u>La manutenzione ordinaria</u></b> ha carattere preventivo ed è finalizzata a mantenere i distributori in efficiente stato di funzionamento e a ridurre al minimo la possibilità di guasti o disfunzioni.	
	Gli interventi di manutenzione ordinaria, eseguiti in loco, comprendono le seguenti attività:	
	➤ controllo generale, verifica di funzionalità e messa a punto dei distributori;	
	➤ eventuali riparazioni e/o sostituzioni di parti usurate o che presentino difetti, anomalie o malfunzionamenti;	
	➤ ritiro e smaltimento delle parti o componenti guaste e/o sostituite nel corso dell'intervento di manutenzione.	
	Tutti i distributori installati presso le sedi devono essere sottoposti a manutenzione ordinaria con la frequenza minima indicata in Allegato C.	
	Inoltre, il DEC può concordare con il Referente della Ditta un programma specifico di manutenzione preventiva, con incremento della frequenza, per determinati distributori o gruppi di distributori e/o per determinati periodi.	
	Il programma impegna formalmente il Concessionario nella tipologia di interventi da eseguire e nel rispetto della frequenza concordata.	
	I distributori per i quali risulti necessaria una più accurata manutenzione o una	
		- Pag. 40 di 70 -



	revisione totale, da eseguire presso l'officina o centro tecnico del	
	Concessionario, devono essere sostituiti, contestualmente al ritiro, con	
	macchine della stessa tipologia, o tecnologicamente superiori, in grado di	
	erogare gli stessi prodotti. In tal caso la sospensione del servizio, dovuta alla	
	sostituzione dei distributori, deve essere contenuta entro il tempo massimo	
	indicato in Allegato C o il termine minore offerto in sede di Gara.	
	<b><u>La manutenzione straordinaria</u></b> è prestata dal Concessionario a seguito di	
	guasti o disfunzioni dei distributori, e comprende l'esecuzione delle attività	
	finalizzate al ripristino della funzionalità e dell'efficienza delle macchine,	
	mediante riparazioni e/o sostituzioni integrali ovvero di parti e/o componenti.	
	Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere prontamente	
	attivati dai tecnici addetti del Concessionario nei seguenti casi:	
	➤ su chiamata del DEC o del personale da questi incaricato;	
	➤ su impulso del Referente della Ditta o del personale addetto alle	
	attività di rifornimento, ogni volta che siano rilevati blocchi, guasti o	
	disfunzioni;	
	➤ a seguito di rilevazioni telemetriche sulla funzionalità delle macchine.	
	Qualora la riparazione del guasto richieda la disinstallazione e il trasporto del	
	distributore presso la propria sede, contestualmente al ritiro il Concessionario	
	deve provvedere alla sostituzione con macchina della stessa tipologia, o	
	tecnologicamente superiore, in grado di erogare gli stessi prodotti.	
	Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere eseguiti e	
	completati entro il termine massimo indicato in Allegato C o il termine minore	
	offerto in sede di Gara.	
	Gli interventi si intendono eseguiti e completati nei seguenti casi:	



	pavimento e le pareti, in corrispondenza della collocazione dei distributori da	
	rimuovere. Se necessario, il pavimento e le pareti devono essere riportati dal	
	Concessionario in condizioni accettabili di funzionalità e decoro, tenendo	
	conto della normale usura, dovuta all'uso continuativo dei distributori e alla	
	frequentazione dell'utenza.	
	Pertanto, escludendo l'obbligo di interventi globali o estesi di ripristino (quali,	
	ad esempio, il rifacimento della pavimentazione e la tinteggiatura delle pareti),	
	sono a carico del Concessionario (a titolo esemplificativo):	
	➤ la rimozione di eventuali viti, stop e canaline, utilizzati per	
	l'installazione dei distributori e degli impianti di allaccio a servizio	
	degli stessi;	
	➤ la chiusura di eventuali buchi o tracce (sulle pareti o sul pavimento),	
	dovuti all'installazione degli impianti a servizio dei distributori, con	
	stucco o altri materiali idonei;	
	➤ la pulizia delle pareti e del pavimento.	
	Il Concessionario è tenuto, inoltre, al risarcimento per gli eventuali danni ai	
	locali, causati da incuria o imperizia del personale addetto durante la	
	disinstallazione e la rimozione dei distributori, o anche nel corso delle	
	precedenti attività operative connesse con il servizio.	
	Il Referente della Ditta documenta le variazioni del parco macchine	
	conseguenti agli interventi di disinstallazione eseguiti nel corso del Contratto,	
	trasmettendo o rendendo accessibile al DEC un elenco con i relativi	
	aggiornamenti.	
	Le attività di disinstallazione e ritiro devono essere completate entro i termini	
	indicati in Allegato C, al quale si rinvia anche per le relative penali.	
		- Pag. 43 di 70 -

In particolare, la disinstallazione e il ritiro globale del parco macchine deve essere completato <b>entro 15 giorni solari</b> dalla scadenza o dall'eventuale risoluzione del Contratto, senza che sia necessaria alcuna richiesta da parte dell'Azienda Sanitaria. A tal proposito, verranno redatti appositi verbali di riconsegna degli spazi in contraddittorio tra l'Azienda Sanitaria e il Concessionario. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni, l'Azienda Sanitaria può provvedere direttamente allo sgombero e al ripristino degli spazi, con addebito delle relative spese al Concessionario.
---

Tuttavia, prima della scadenza del Contratto, l'Azienda Sanitaria può fissare
un termine diverso, in relazione ad eventuali esigenze connesse con le
procedure di affidamento di una nuova concessione e con le modalità attuative
per relativo il passaggio di gestione.

Eventuali danni riscontrati alla struttura e/o agli impianti, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, saranno oggetto di valutazione economica.

Le spese per il ripristino – laddove non effettuato a regola d'arte dal concessionario – saranno addebitate al Concessionario medesimo attraverso l'incameramento, totale o parziale, della garanzia fideiussoria prestata, fatto salvo il diritto dell'Azienda Sanitaria al risarcimento degli eventuali maggiori danni riscontrati.
---

## **ART. 16 ASSISTENZA AGLI UTENTI E GESTIONE RECLAMI**

Alla data di stipula del Contratto o del verbale di consegna da parte del DEC,
il Concessionario deve avere attivo o attivare un recapito telefonico dedicato
all'assistenza per gli utenti del servizio di distribuzione e alla gestione dei
reclami.

Il recapito telefonico per l'assistenza deve essere gestito da un Call Center con

	un numero di terminali ed operatori adeguato al volume delle chiamate e tale	
	da mantenere i tempi di attesa degli utenti entro limiti ragionevoli: in linea di	
	massima, la risposta deve essere garantita entro un minuto (due minuti nei	
	periodi di più intenso traffico telefonico).	
	Il numero del recapito deve essere posto in evidenza sul frontale di ogni	
	distributore installato presso le sedi dell'Azienda Sanitaria e deve avere le	
	funzionalità del numero verde, utilizzabile senza costi per gli utenti, sia da	
	telefono fisso che da cellulare, per:	
	<input type="checkbox"/> segnalare la mancanza o la carenza di prodotti;	
	<input type="checkbox"/> segnalare guasti o mancata o irregolare erogazione dei prodotti;	
	<input type="checkbox"/> segnalare irregolarità o disservizi di carattere generale;	
	<input type="checkbox"/> richiedere rimborsi per mancata erogazione dei prodotti o del resto.	
	Riguardo all'ultimo punto, le modalità per l'effettuazione dei rimborsi sono	
	concordate fra il DEC e il Referente della Ditta, anche in attuazione delle	
	proposte formulate dal Concessionario in offerta in sede di Gara, in modo da	
	fornire puntuale riscontro ad ogni richiesta, evitando la necessità di successivi	
	solleciti da parte degli utenti. Il Concessionario deve comunque garantire il	
	rimborso entro un giorno lavorativo dalla chiamata o, nell'impossibilità	
	obiettiva di rispettare tale termine (ad esempio: utente non reperibile o non	
	immediatamente ricontattabile), entro il minor tempo possibile, facendosi	
	interamente carico di eventuali spese eventualmente necessarie per portare a	
	buon fine il rimborso (per esempio: spese per spedizione, bonifico, etc.).	
	La qualità dell'assistenza telefonica e la puntualità dei rimborsi sono oggetto	
	di verifiche da parte del DEC, eseguite a campione e/o tramite gli strumenti di	
	controllo e monitoraggio offerti dal Concessionario in sede di Gara, anche ai	
		- Pag. 45 di 70 -

	fini dell'eventuale applicazione delle penali previste.	
	Se richiesto del DEC, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, il	
	Concessionario deve trasmettere o rendere accessibili dati, report statistici e	
	relazioni sulla tipologia delle chiamate pervenute, i problemi più rilevanti	
	segnalati e le soluzioni correttive adottate per il miglioramento del servizio.	
	Lo stesso DEC, sulla base dei dati acquisiti dal Concessionario e/o delle	
	proprie verifiche presso gli utenti, può richiedere l'adozione di accorgimenti	
	migliorativi, che il Concessionario è obbligato ad adottare, purché non in	
	contrasto con le disposizioni del Capitolato e/o della normativa vigente e	
	purché non alterino i contenuti sostanziali dell'offerta presentata in sede di	
	Gara.	
	<b><u>GESTIONE DEI RIFIUTI</u></b>	
	Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere effettuato nel rispetto delle norme	
	igienico-sanitarie, utilizzando esclusivamente i punti di scarico indicati	
	dall'Amministrazione.	
	Il Concessionario si impegna a partecipare a tutte le azioni	
	dell'Amministrazione finalizzate a ridurre il quantitativo dei rifiuti e ad	
	aumentare la riciclabilità dei medesimi connessi e/o derivanti	
	dall'utilizzazione dei distributori di generi di ristoro.	
	<b><u>ART. 17 CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO</u></b>	
	Il Concessionario è obbligato a dare attuazione agli strumenti di controllo e	
	monitoraggio proposti in offerta in sede di Gara, nonché a fornire o rendere	
	accessibili al DEC informazioni e dati inerenti al servizio in Concessione.	
	L'Azienda Sanitaria può verificare, in qualsiasi momento nel corso del	
	Contratto, il rispetto delle norme di legge e delle prescrizioni del Disciplinare	
		- Pag. 46 di 70 -

	di Gara e del Capitolato Tecnico da parte del Concessionario, nonché	
	l'attuazione degli strumenti di monitoraggio offerti in Gara ed il mantenimento	
	di un elevato livello di qualità del servizio.	
	Il DEC e gli altri soggetti eventualmente incaricati dall'Azienda Sanitaria	
	possono effettuare verifiche in loco, in relazione alla qualità dei prodotti	
	distribuiti, del servizio offerto e della gestione delle attività operative, senza	
	che il Concessionario possa impedirlo.	
	A tal fine il Concessionario riconosce al DEC e agli altri soggetti	
	eventualmente incaricati, il diritto di svolgere indagini specifiche sulla qualità	
	del servizio, con interviste o questionari, da sottoporre di propria iniziativa agli	
	utenti della distribuzione, oppure avvalendosi degli strumenti di controllo e	
	monitoraggio offerti in Gara e messi a disposizione dal Concessionario.	
	In ogni caso il Concessionario, a richiesta del DEC o degli altri soggetti	
	eventualmente incaricati, deve fornire o rendere accessibili, in qualsiasi	
	momento nel corso del Contratto, tutte le informazioni inerenti:	
	➤ le attrezzature utilizzate per le attività operative previste per la	
	Concessione;	
	➤ la tipologia e le caratteristiche dei prodotti in vendita;	
	➤ le procedure operative per lo stoccaggio, la conservazione e il	
	trasporto dei prodotti destinati al rifornimento dei distributori;	
	➤ il comportamento tenuto dagli operatori addetti alle attività operative;	
	➤ i detergenti e sanificanti utilizzati per la pulizia dei distributori e dei	
	componenti interni;	
	➤ le modalità di gestione delle attività e degli interventi connessi con la	
	Concessione.	
		- Pag. 47 di 70 -

	L'Azienda Sanitaria, sulla base delle verifiche e indagini in argomento, si	
	riserva di chiedere modifiche migliorative al servizio, che il Concessionario è	
	obbligato ad adottare, purché le richieste non siano in contrasto con quanto	
	stabilito dalla normativa e/o dal Disciplinare di Gara e/o dal Capitolato	
	Tecnico e non alterino in modo sostanziale i contenuti dell'offerta presentata	
	in sede di Gara.	
	Nel caso in cui il Concessionario non fornisca i dati e le informazioni di cui	
	sopra e/o non ottemperi alle richieste di modifiche migliorative, l'Azienda	
	Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.	
	Il Concessionario dovrà comunque realizzare e mettere a disposizione	
	dell'Azienda Sanitaria un cruscotto digitale di monitoraggio, le cui modalità	
	tecnico-informatiche di funzionamento ed utilizzo dovranno essere	
	chiaramente esplicitate nell'offerta di gara, per permettere all'Azienda	
	Sanitaria di svolgere un costante monitoraggio in tempo reale sul servizio	
	svolto. L'attivazione ed il funzionamento del suddetto cruscotto è condizione	
	imprescindibile ed essenziale per l'avvio dell'esecuzione del contratto.	
	Esso deve essere attivato e riferito a tutte le singole sedi oggetto di	
	installazione, garantendo il monitoraggio di qualsiasi tipologia di distributore	
	installato.	
	Nel cruscotto devono essere riportati almeno i seguenti dati:	
	- tutti i distributori installati distinti per tipologia e la loro ubicazione;	
	- n. identificativo del distributore;	
	- i riferimenti dell'Agenzia delle Entrate;	
	- incassi/dati contabili trasmessi all'Agenzia delle entrate per la verifica della	
	fatturazione;	
		- Pag. 48 di 70 -





ritiene gli siano dovute e le relative ragioni; qualora l'esplicazione e la
quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della
riserva, il concessionario ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di
decadenza, entro il termine di quindici giorni dal termine di scadenza di
esecuzione della prestazione. La quantificazione della riserva è effettuata in
via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto
all'importo iscritto.

4.	Le riserve e le contestazioni sono esaminate e valutate dall'Amministrazione contraente al più tardi entro il termine di effettuazione della verifica di conformità.
----	--

## **ART. 19 APPLICAZIONE PENALI**

Per eventuali ritardi, irregolarità o inadempienze da parte del Concessionario,  
il RUP applica, su segnalazione del DEC, le penali esplicitamente indicate in  
Allegato C.

Il RUP procede all'applicazione diretta delle penali, senza preventiva diffida,
ogni volta che ne ricorrano gli estremi, con semplice comunicazione alla Ditta
tramite PEC. Inoltre, nel caso riscontri irregolarità non esplicitamente
individuata come soggette a penali nel Capitolato o in Allegato C, ma tali da
causare inefficacia e/o disfunzioni del servizio, il DEC può richiedere alla
Ditta, con diffida ad adempiere inviata tramite PEC, l'adozione degli
opportuni correttivi entro un termine congruo (salvo casi di urgenza, non
inferiore a 7 giorni), purché la richiesta non contrasti con le disposizioni del
Capitolato e/o con la normativa vigente.

Decorso il suddetto termine senza che i correttivi richiesti siano stati adottati, il RUP può procedere ad applicare nei confronti del Concessionario una penale

	di € <b>150,00</b> per ogni giorno lavorativo successivo alla scadenza dello stesso	
	termine, per un massimo di 10 gg. lavorativi, oltre i quali l'Azienda Sanitaria	
	si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.	
	Le somme per le eventuali penali sono versate dal Concessionario tramite	
	appositi bonifici sul conto corrente bancario dell'Azienda Sanitaria entro 15	
	giorni dalla applicazione della penale.	
	Il Referente della Ditta provvede a trasmettere al DEC, tramite mail, copia	
	delle disposizioni di bonifico per penali, entro 7 giorni solari dall'avvenuto	
	versamento. A fronte del mancato pagamento delle penali nel termine	
	suddetto, l'Azienda Sanitaria può rivalersi sulla cauzione definitiva,	
	limitandosi a comunicarlo mezzo PEC alla Ditta, senza necessità di preventiva	
	diffida. In tal caso la cauzione deve essere reintegrata dal Concessionario entro	
	e non oltre il termine di 15 giorni solari dalla data di comunicazione	
	dell'avvenuta riduzione.	
	Il mancato reintegro della cauzione, entro il termine prescritto, può comportare	
	la risoluzione del Contratto.	
	L'applicazione delle penali non assolve il Concessionario dal completo	
	adempimento degli obblighi a cui sono riferite, né esclude il diritto	
	dell'Azienda Sanitaria ad agire per il risarcimento degli eventuali danni subiti	
	in conseguenza delle disfunzioni e/o inadempienze sanzionate.	
	Le penali sono applicate, per ogni annualità contrattuale (due semestri), entro	
	il limite massimo del 10% del valore annuale della Concessione.	
	Qualora sia superato nel corso dell'annualità il suddetto limite massimo,	
	l'Azienda Sanitaria, su segnalazione del DEC, si riserva la facoltà di risolvere	
	il Contratto.	
		- Pag. 51 di 70 -

## **ART. 20 SICUREZZA**

Nella gestione del servizio il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Pertanto, il Concessionario è obbligato in particolare a:

- utilizzare, per l'esecuzione delle attività tecnico-operative previste dalla Concessione, macchine e attrezzature conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, fornite di certificazione e marcatura CE;
- garantire, per la manutenzione e le eventuali riparazioni dei distributori, parti di ricambio conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza delle macchine e dei componenti, fornite di certificazione e marcatura CE.
- fornire, se richiesto dall'Azienda Sanitaria, ogni certificazione e documentazione prevista dalle norme di sicurezza in argomento;
- farsi carico degli eventuali adeguamenti dei requisiti tecnici delle macchine e/o dei relativi impianti di allaccio, derivanti da innovazioni della normativa o da prescrizioni delle autorità competenti;
- formare e informare il proprio personale addetto in materia di sicurezza ed igiene, prevenzione degli infortuni e pronto soccorso;
- dotare il personale addetto, a propria cura e spese, di indumenti appositi e di eventuali dispositivi di protezione, atti a garantire la massima sicurezza ed igiene, in relazione alle specifiche attività svolte per la Concessione, in particolare per i lavori di installazione, rifornimento e manutenzione delle macchine;



La conformità alle norme di sicurezza e alle disposizioni contenute nel
DUVRI può essere oggetto di verifiche da parte della UOC Ingegneria
impiantistica e edile e patrimonio immobiliare e/o del Servizio di Prevenzione,
sia preliminarmente, ossia prima dell'installazione di ogni distributore o punto
di distribuzione, che periodicamente nel corso del Contratto.

In linea generale i distributori non devono essere installati in prossimità di
uscite di sicurezza, né posizionati in modo da ostruire o intralciare le possibili
vie di esodo in caso di emergenze (a titolo esemplificativo: vani scala,
pianerottoli, corridoi di passaggio, etc.). A seguito delle verifiche e
valutazioni di cui al presente articolo, l'Azienda Sanitaria può richiedere
eventuali modifiche ritenute necessarie per adeguare la collocazione e/o
l'allestimento e/o gli impianti di allaccio e/o le macchine alle prescrizioni delle
norme di sicurezza e/o del DUVRI. Il Concessionario ha l'obbligo di
provvedere alle modifiche richieste, facendosi carico delle eventuali spese.

Nel caso siano accertate inadempienze insanabili alle norme in materia di
sicurezza e/o al DUVRI, ovvero nel caso in cui il Concessionario non esegua
le modifiche richieste a seguito delle verifiche, l'Azienda Sanitaria procede a
risolvere il Contratto, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali
del Concessionario.

## **ART. 21 OBBLIGHI GENERALI PER L'AZIENDA SANITARIA**

L'Azienda Sanitaria assume l'obbligo di:

- mettere a disposizione del Concessionario gli spazi indicati negli Allegati o individuati nel corso del Contratto, per la collocazione e l'installazione dei distributori;
- garantire al personale addetto del Concessionario il libero accesso alle

	sedi e agli spazi concessi per le attività previste dalla Concessione, in	
	particolare per il rifornimento e la manutenzione dei distributori;	
	➤ far eseguire gli interventi tecnici di manutenzione e riparazione dei	
	distributori esclusivamente dal personale addetto del Concessionario;	
	➤ adottare tutti gli accorgimenti tecnici suggeriti dal personale deputato	
	del Concessionario per l'ottimale funzionamento dei distributori e del	
	servizio di distribuzione.	
	Nessun altro onere sarà a carico della Stazione Appaltante.	
	<b><u>ART. 22 OBBLIGHI GENERALI ED ONERI PER IL</u></b>	
	<b><u>CONCESSIONARIO</u></b>	
	Il Concessionario si obbliga ad osservare le leggi e i regolamenti che	
	disciplinano l'esercizio delle attività previste dalla Concessione, nonché le	
	disposizioni generali dell'Azienda Sanitaria che regolano le attività delle sedi.	
	Il Concessionario deve possedere o acquisire tutto quanto legalmente ed	
	amministrativamente necessario, in virtù di norme e regolamenti specifici, per	
	la gestione del servizio di distribuzione automatica e lo svolgimento delle	
	attività connesse: autorizzazioni sanitarie, abilitazioni, licenze, etc.	
	Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi al rilascio e	
	all'eventuale rinnovo dei relativi provvedimenti autorizzativi e abilitativi o	
	derivanti da adeguamenti normativi.	
	Il Concessionario deve inoltre essere dotato di Manuale di autocontrollo,	
	redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP, da produrre alla stipula	
	del Contratto o alla data del verbale di consegna del servizio. Il manuale dovrà	
	prevedere una Procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti	
	distribuiti.	
		- Pag. 55 di 70 -

	L'Azienda Sanitaria, in qualsiasi momento nel periodo di durata del Contratto,	
	può richiedere la documentazione relativa alle suddette autorizzazioni e/o	
	abilitazioni e al Manuale HACCP.	
	La mancanza delle suddette autorizzazioni o abilitazioni amministrative e/o	
	del Manuale HACCP e/o la mancata produzione della relativa	
	documentazione, comporta la revoca della Concessione.	
	Il Concessionario è altresì obbligato, almeno a:	
	<input type="checkbox"/> comunicare all'Azienda Sanitaria, all'inizio della Contratto, i	
	referimenti (numeri telefonici e indirizzi e-mail), utilizzabili dal DEC per le	
	attività di coordinamento e verifica;	
	<input type="checkbox"/> far osservare al proprio personale addetto le norme di legge e/o	
	amministrative che disciplinano le attività della Concessione, nonché tutte le	
	disposizioni contenute nel Capitolato e negli Allegati;	
	<input type="checkbox"/> dare piena attuazione alle disposizioni concordate dal DEC con il	
	Referente della Ditta nell'ambito delle attività di coordinamento e verifica, per	
	quanto non in contrasto con le norme di legge e/o le disposizioni del	
	Capitolato;	
	<input type="checkbox"/> installare entro i termini indicati dal Capitolato i distributori automatici	
	nelle aree messe a disposizione dall'Azienda;	
	<input type="checkbox"/> fornire contestualmente all'installazione dei distributori automatici,	
	per ogni apparecchiatura, la dichiarazione di conformità alla normativa CE e a	
	tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, il Manuale di istruzioni per	
	l'uso, nonché la documentazione che attesti l'avvenuto controllo dell'integrità	
	dei prodotti inseriti, degli interventi di pulizia e di igienizzazione;	
	<input type="checkbox"/> fornire entro il termine stabilito dal Capitolato un elenco dettagliato di	
		- Pag. 56 di 70 -



	tutte le apparecchiature distinte per sedi, tipologia di prodotti erogati e potenza	
	assorbita;	
	<input type="checkbox"/> comunicare preventivamente al DEC, eventuali modificazioni del	
	parco macchine distributrici installate;	
	<input type="checkbox"/> mantenere i distributori automatici in costante conformità alle vigenti	
	disposizioni legislative e regolamenti, anche in materia di igiene e sicurezza;	
	<input type="checkbox"/> procedere al costante rifornimento dei distributori tenuto conto delle	
	tempistiche precisate nel Capitolato, ovvero in offerta laddove migliorative, in	
	modo da mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature;	
	<input type="checkbox"/> garantire il controllo delle materie prime utilizzate, la costante pulizia	
	e l'igiene delle apparecchiature installate, nonché la conservazione dei prodotti	
	utilizzati conformemente alle disposizioni nazionali e comunitarie in materia;	
	<input type="checkbox"/> provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria	
	dei distributori automatici;	
	<input type="checkbox"/> garantire la tempestiva assistenza in caso di malfunzionamento dei	
	distributori automatici.	
	E' fatto divieto al Concessionario di:	
	<input type="checkbox"/> installare negli spazi concessi qualsiasi macchina o apparecchiatura	
	estranea all'oggetto della concessione e/o alle attività previste dal Capitolato;	
	<input type="checkbox"/> distribuire prodotti e generi diversi da quelli previsti per la	
	Concessione e/o indicati nel Capitolato.	
	<input type="checkbox"/> altri divieti comunque previsti nel Capitolato.	
	Eventuali infrazioni ai suddetti divieti, rilevate dal DEC, anche su	
	segnalazione degli utenti del servizio, possono comportare l'applicazione delle	
	penali finanche la risoluzione del Contratto.	
		- Pag. 57 di 70 -

	Per quanto riguarda gli oneri, sono a carico del Concessionario le seguenti	
	spese:	
	<input type="checkbox"/> eventuali tasse o imposte dovute per lo svolgimento delle attività	
	previste dalla Concessione;	
	<input type="checkbox"/> eventuali spese e/o tasse per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'uso	
	e dalla manutenzione dei distributori.	
	Il Concessionario non può rivendicare, in nessun caso, danni derivanti dal	
	mancato funzionamento dovuto a sospensioni dell'erogazione di energia	
	elettrica né per atti di vandalismo e/o scasso.	
	Il concessionario è obbligato, altresì, a permettere l'effettuazione delle pulizie	
	periodiche negli spazi retro-stanti e sottostanti i distributori, sollevando o	
	spostando temporaneamente gli stessi, in accordo con le ditte affidatarie del	
	servizio di pulizia e sanificazione dell'azienda sanitaria.	
	Qualora il concessionario non si accordi con le ditte affidatarie di tale servizio,	
	esso stesso è tenuto ad eseguire tali pulizie periodiche da concordare con il	
	responsabile dell'Azienda sanitaria o da effettuare dietro richiesta dello stesso	
	responsabile. Il Concessionario deve provvedere alle operazioni di pulizia, di	
	sanificazione/disinfezione interna ed esterna dei distributori nel rispetto delle	
	vigenti norme igienico-sanitarie e secondo il sistema HACCP, mantenendo	
	decorosi anche gli spazi adiacenti ai distributori medesimi.	
	Il Concessionario deve provvedere, in caso di contravvenzioni o sanzioni che	
	dovessero essere poste a cari-co dell'Azienda Sanitaria per sue inadempienze o	
	responsabilità, all'immediato e totale rimborso a favore della stessa. In caso	
	contrario l'Azienda Sanitaria si rifarà sul deposito cauzionale, richiedendone	
	poi la ricostituzione nella misura corrispondente.	
		- Pag. 58 di 70 -

È a carico del concessionario l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta
regola d'arte, nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni
contenute nel Capitolato. Il servizio che in qualunque modo risulterà non
conforme alle caratteristiche richieste, sarà formalmente contestato, con
conseguente applicazione delle penalità previste.

È fatto obbligo al concessionario di mantenere l'ASL Viterbo sollevata ed
indenne, da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione del
contratto, nei confronti dei terzi danneggiati e per eventuali conseguenti
richieste di danni nei confronti degli stessi.

Il concessionario sarà comunque tenuto a risarcire l'ASL Viterbo del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal capitolato.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione del servizio dovrà essere segnalato al DEC nel più breve tempo possibile e non oltre 24 h dal suo verificarsi, incluso qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti del concessionario nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
---

Il concessionario assume a proprio carico le responsabilità del buon
funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del
suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del
servizio/fornitura.

## **ART. 23 POLIZZA ASSICURATIVA**

L'ASL Viterbo è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro
che dovessero accadere al personale del concessionario in corso di esecuzione
del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già
compreso e compensato nel corrispettivo del contratto stesso. Il concessionario

	è responsabile di ogni danno che possa derivare all'ASL Viterbo ed a terzi per	
	fatti od attività connessi con l'esecuzione dei servizi oggetto di concessione.	
	Qualora per cause di disservizio, dovute al concessionario, ne derivino danni	
	alle persone e/o alle cose, il medesimo è tenuto al risarcimento dei danni.	
	Analogamente, ove ne derivino danni all'attività dell'Amministrazione	
	contraente, il Concessionario è tenuto al loro risarcimento. In ogni caso, danni,	
	rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in	
	genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali e/o alle medesime ricollegabili,	
	s'intendono assunti dal concessionario, che ne risponderà in via esclusiva,	
	esonelandone già in via preventiva, ed espressamente l'ASL Viterbo.	
	A tale riguardo il concessionario deve presentare, pena la revoca	
	dell'aggiudicazione, idonea polizza assicurativa di primaria Compagnia,	
	stipulata a norma di legge e vincolata a favore dell'ASL Viterbo, che copra	
	ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o	
	persone dell'ASL Viterbo e/o terzi a qualsiasi titolo presenti, con massimali	
	adeguati, con validità dalla data di sottoscrizione del contratto e per tutta la	
	durata dello stesso. In caso di polizza già attivata, in concessionario dovrà	
	produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che detta polizza	
	copra anche il servizio in oggetto. Il massimale unico della polizza non	
	rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte del	
	Concessionario, in quanto quest'ultimo risponderà comunque del risarcimento	
	nel suo valore complessivo. Ogni documento relativo alla polizza di cui sopra,	
	comprese le quietanze di pagamento, dovrà essere prodotto in copia all'ASL	
	Viterbo.	
	Agli effetti assicurativi, il concessionario, non appena a conoscenza	
		- Pag. 60 di 70 -

	dell'accaduto, è tenuto a segnalare all'ASL Viterbo eventuali danni o sinistri	
	occorsi a Impianti, Strutture, Apparecchiature, etc.. L'accertamento danni	
	verso cose sarà effettuato dall'ASL Viterbo alla presenza del Referente del	
	concessionario previamente avvertito. Qualora il concessionario non partecipi	
	all'accertamento in oggetto l'ASL Viterbo provvederà autonomamente. I costi	
	accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno	
	che dovrà essere corrisposto dal concessionario. Qualora il concessionario non	
	dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno a cose, nel	
	termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'ASL Viterbo è autorizzata a	
	provvedere direttamente avvalendosi sulla garanzia.	
	A tal proposito, la Società dichiara di aver stipulato idonea polizza	
	assicurativa di R.C.T. ( <b><u>ALLEGATO N. 4 Copia RCT</u></b> ) a copertura del rischio	
	da responsabilità civile del Fornitore medesimo.	
	Nel caso in cui la scadenza della RCT sia antecedente alla	
	scadenza contrattuale, è fatto obbligo alla ditta Aggiudicataria di provvedere	
	all'integrazione/rinnovo della stessa, da trasmettere all'Azienda, pena	
	risoluzione anticipata del contratto.	
	<b><u>ART. 24 SOSPENSIONE CONTRATTUALE</u></b>	
	1. Il DEC può ordinare la sospensione temporanea delle attività	
	prestazionali indicando le ragioni e l'imputabilità delle stesse nei casi	
	tassativamente indicati dall'art. 107 del D. Lgs. 50/2016.	
	2. Della sospensione è redatto apposito verbale che sarà controfirmato e	
	controllato dal RES. Tale verbale dovrà contenere le ragioni della sospensione	
	e le prestazioni eventualmente già effettuate, indicando altresì l'imputabilità	
	delle stesse. In caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte	
		- Pag. 61 di 70 -

per cause diverse da quelle di cui all'art. 121 del Codice, si applicano le penali

indicate nell'allegato C "TEMPI DI ESECUZIONE E PENALI".

3.	Il RUP ordina la sospensione del contratto per motivi di pubblico interesse.
----	--

4.	Alla cessazione delle cause di sospensione il DEC provvederà alla ripresa del contratto redigendone verbale, in contraddittorio con il fornitore. Il verbale di ripresa deve essere controfirmato dal RUP.
----	--

5.	Il verbale di ripresa riporta il nuovo termine di cessazione del contratto
	laddove ritenuto necessario e compatibile con la natura delle prestazioni dal
	RUP.

**ART. 25 DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DAL CONCESSIONARIO**

1.	Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e preventivamente approvata dal RUP.
----	---

2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la riattivazione delle prestazioni previste dal contratto attuativo e quindi della situazione originaria preesistente, a carico dell'esecutore, secondo le disposizioni dello stesso direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

## ART. 26 RISOLUZIONE E RECESSO

L'ente concedente può dichiarare risolta la concessione in corso di rapporto
della stessa se una o più delle seguenti condizioni si verificano:

a) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova

	procedura di aggiudicazione della concessione;	
	b) il concessionario si trovava, al momento dell'aggiudicazione della	
	concessione, in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla	
	procedura di aggiudicazione della concessione;	
	c) la Corte di giustizia dell'Unione europea constata, in un procedimento ai	
	sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che	
	uno Stato membro ha violato uno degli obblighi su lui incombenti in virtù dei	
	trattati europei per il fatto che un ente concedente appartenente allo Stato	
	membro in questione ha aggiudicato la concessione in oggetto senza	
	adempiere gli obblighi previsti dai trattati europei e dalla direttiva 2014/23/UE	
	del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.	
	2. La risoluzione della concessione per inadempimento dell'ente concedente o	
	del concessionario è disciplinata dagli articoli 1453 e seguenti del codice	
	civile. Il contratto prevede per il caso di inadempimento una clausola penale di	
	predeterminazione del danno e i criteri per il calcolo dell'indennizzo.	
	3. Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause	
	imputabili al concessionario, l'ente concedente comunica per iscritto al	
	concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto. Gli	
	enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal	
	concessionario, entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	possono indicare un operatore economico che subentri nella concessione	
	avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti a quelle previste nel	
	bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con	
	riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del	
	subentro. L'operatore economico subentrante assicura la ripresa	
		- Pag. 63 di 70 -

	dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente	
	richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dall'ente	
	concedente. Il subentro dell'operatore economico ha effetto da quando l'ente	
	concedente presta il consenso.	
	4. Se l'ente concedente recede dal contratto di concessione per motivi di	
	pubblico interesse spettano al concessionario:	
	a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli	
	ammortamenti, oppure, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la	
	fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;	
	b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ivi inclusi gli	
	oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del	
	rischio di fluttuazione del tasso di interesse;	
	c) un indennizzo a titolo di mancato guadagno compreso tra il minimo del 2	
	per cento ed il massimo del 5 per cento degli utili previsti dal piano	
	economico-finanziario, in base ad una valutazione che tenga conto delle	
	circostanze, della tipologia di investimenti programmati e delle esigenze di	
	protezione dei crediti dei soggetti finanziatori. In ogni caso i criteri per	
	l'individuazione dell'indennizzo devono essere esplicitati in maniera	
	inequivocabile nell'ambito del bando di gara ed indicati nel contratto, tenuto	
	conto della tipologia e dell'oggetto del rapporto concessorio, con particolare	
	riferimento alla percentuale, al piano economico-finanziario e agli anni da	
	prendere in considerazione nel calcolo.	
	5. Le somme dovute ai sensi del comma 4 sono destinate prioritariamente al	
	soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e dei titolari di	
	titoli emessi.	
		- Pag. 64 di 70 -



6. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme dovute, in tutti i casi di
cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per
inadempimento del concessionario questi ha il diritto di proseguire nella
gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino
all'effettivo pagamento delle suddette somme, fatti salvi gli eventuali
investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle
modalità di finanziamento e di ristoro dei correlati costi.

7. L'efficacia del recesso dalla concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'ente concedente delle somme previste dal comma 4.

## **ART. 27 SUBENTRO**

1. Alla scadenza del periodo di affidamento e in conseguenza del nuovo affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali per la prosecuzione del servizio, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, sono assegnati al nuovo gestore. Analogamente si procede in caso di cessazione anticipata.
--

2. Sono altresì ceduti al nuovo gestore i beni strumentali realizzati in
attuazione dei piani di investimento concordati con l'ente concedente.

3. Fatte salve le discipline di settore, nel caso di durata dell'affidamento inferiore rispetto al tempo di recupero dell'ammortamento oppure di cessazione anticipata, per causa non attribuibile al concessionario, si prevede, a carico del gestore subentrante, un indennizzo pari al valore contabile non ancora ammortizzato, rivalutato attraverso pertinenti deflatori fissati dall'ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi. I criteri di determinazione dell'indennizzo sono indicati nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il
---

	successivo affidamento a seguito della scadenza o della cessazione anticipata	
	della gestione.	
	4. Restano salvi, eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima	
	dell'entrata in vigore del codice.	
	5. Il subentro per le concessioni di servizi di interesse economico generale	
	prestati a livello locale resta disciplinato dall'articolo 23 del Decreto	
	Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.	
	<b><u>ART. 28 REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE</u></b>	
	1. Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi	
	compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento,	
	purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo	
	sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può	
	chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a	
	ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al	
	momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio	
	economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo	
	periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della	
	stessa.	
	2. In sede di revisione ai sensi del comma 1 non è consentito concordare	
	modifiche che alterino la natura della concessione, o modifiche sostanziali	
	che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della	
	concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli	
	inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella	
	inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla	
	procedura di aggiudicazione della concessione.	
		- Pag. 66 di 70 -

Nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a
carico dello Stato per le quali non sia già prevista l'espressione del parere
CIPESS la revisione è subordinata (alla previa valutazione del
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri) al previo
parere non vincolante del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee
guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Negli altri casi,
è facoltà dell'ente concedente sottoporre la revisione al previo parere del
NARS (,sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida
per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), che emette un
parere di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Negli altri casi, è facoltà
dell'ente concedente sottoporre la revisione al previo parere del NARS.
Qualora l'ente concedente intenda discostarsi dal parere reso, è tenuto a darne
adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della decisione e indicando,
in particolare, la modalità di contabilizzazione adottata. Qualora l'ente
concedente intenda discostarsi dal parere reso, è tenuto a darne adeguata

	motivazione, dando conto delle ragioni della decisione e indicando, in	
	particolare, la modalità di contabilizzazione adottata.	
	4. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario	
	le parti possono recedere dal contratto. In tal caso, al concessionario sono	
	rimborsati gli importi di cui all'articolo 190, comma 4, lettere a) e b), a	
	esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di	
	copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.	
	<b><u>ART. 29 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO</u></b>	
	È vietata all'aggiudicatario, la cessione a terzi del presente contratto.	
	Il subappalto è regolato dall'art.188 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..	
	Per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda alla documentazione di	
	gara.	
	<b><u>ART. 30 – SPESE CONTRATTUALI.</u></b>	
	Tutte le spese inerenti agli adempimenti fiscali, comprese le spese di imposta	
	di bollo, di eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico	
	dell'Aggiudicatario. Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono	
	soggette all'imposta sul valore aggiunto.	
	<b><u>ART. 31 - FORO COMPETENTE</u></b>	
	Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente esclusivamente	
	il Foro di Viterbo.	
	<b><u>ART. 32 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI</u></b>	
	Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, si fa	
	presente che i dati personali forniti dal RTI saranno raccolti presso l'ASL VT –	
	Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo, per le finalità inerenti alla gestione delle	
	procedure previste dalla legislazione vigente e secondo il “Regolamento	
		- Pag. 68 di 70 -

Aziendale sulla Protezione dei dati Personali ASL/VT”.

Il D.P.O. dell'Azienda SL di Viterbo è l'Avv. Gennaro Maria AMORUSO.

## **ART. 33 - DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO**

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente contratto, valgono e

si applicano le norme vigenti del Codice Civile, ed in particolare il D.Lgs.

n. 36/2023 e s.m.i. (*PARTE II - DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE*), la

vigente legislazione regionale per le ASL, Documentazione di Gara,

conservata agli atti dell'Azienda S.L. di Viterbo (Disciplinare di gara,

Capitolato Tecnico, Capitolato Speciale d'Oneri, Relazione Tecnica +

**Allegato A – Fabbisogno e posizionamento, Allegato B – Elenco prodotti e**

Allegato C – Tempi di esecuzione e penali, **Allegato D** –

*DUVRI preliminare, Allegato E – Determinazione Regione Lazio 29/11/2024*

*n. G16085 e relativi allegati).*

## Letto, approvato e sottoscritto

.....

**AZIENDA S.L. DI VITERBO**

.....

## Il Direttore Amministrativo

**Dr./Sig.** .....

**Dr.ssa Simona DI GIOVANNI**

**Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. nn. 1341 e 1342 C.C. si approvano**

**espressamente le premesse e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 12, 13,**

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33.

..... AZIENDA S.L. DI VITERBO

..... Il Direttore Amministrativo

Dr./Sig. .... Dr.ssa Simona DI GIOVANNI

Il presente contratto è firmato digitalmente dai Rappresentanti Legali  
delle parti, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e ii. -  
“Codice Amministrazione Digitale”.